

Guida pratica

La Guida Pratica rappresenta da sempre per i dirigenti sportivi un valido supporto per orientarsi tra le leggi, numerose ed in continuo cambiamento, che regolano il settore non profit sportivo. Proprio per rispettare la vocazione originaria di questa pubblicazione che intende essere una "guida pratica ed operativa", quest'anno, oltre ad una corposa opera di aggiornamento, si è inteso ridefinire - snellendola - la strutturazione dell'opera, arricchendola al contempo di nuovi facsimili di sicuro interesse. Nella redazione

dell'opera sono intervenuti il Dott. De Lucchi (Cap. I par. 5, Cap II, Cap III e Cap. VI) e i consulenti di Ar-sea Srl (Cap. I par. 1-2-3-4, Cap. IV e Cap V).

Si avverte che la presente guida è aggiornata a Maggio 2009 e che i contenuti esprimono l'opinione degli autori, ed hanno lo scopo di fornire informazioni utili per la gestione delle associazioni sportive. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla UISP per eventuali errori o inesattezze.

Indice

CAPITOLO I - L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

- | | | |
|---|------|----|
| 1. L'ordinamento giuridico e sportivo | pag. | 71 |
| 2. Costituzione | pag. | 71 |
| 3. Aspetti gestionali: i registri verbali e l'elenco soci | pag. | 77 |
| 4. Contabilità e bilancio | pag. | 81 |
| 5. Bar circolistici | pag. | 84 |

CAPITOLO II LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E IL FISCO

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Attività istituzionale | pag. | 86 |
| 2. Attività commerciale | pag. | 88 |
| 3. Legge 16 dicembre 1991, n. 398 | pag. | 89 |
| 4. Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte | pag. | 90 |
| 5. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | pag. | 91 |

CAPITOLO III LA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

- | | | |
|--|------|----|
| 1. Costituzione | pag. | 93 |
| 2. Benefici fiscali | pag. | 93 |
| 3. I libri e le scritture contabili obbligatorie | pag. | 93 |

CAPITOLO IV - DIRITTO DEL LAVORO

- | | | |
|---|------|----|
| 1. Il c.d. lavoro gratuito | pag. | 94 |
| 2. Le collaborazioni endoassociative sportive | pag. | 94 |
| 3. Le indennità di carica | pag. | 97 |
| 4. Le collaborazioni occasionali accessorie | pag. | 97 |
| 5. La sicurezza nei luoghi di lavoro | pag. | 97 |

CAPITOLO V - LA LEGGE SULLA PRIVACY

- | | | |
|-----------------------------|------|----|
| 1. Adempimenti delle A.S.D. | pag. | 98 |
|-----------------------------|------|----|

CAPITOLO VI - ATTIVITÀ SPETTACOLISTICHE

- | | | |
|--|------|-----|
| 1. Imposta sugli intrattenimenti | pag. | 102 |
| 2. Compiti e poteri della Siae | pag. | 105 |
| 3. Accordo quadro S.I.A.E./Uisp sul diritto d'autore | pag. | 105 |

CAPITOLO VII - LA TUTELA SANITARIA

- | | | |
|---|------|-----|
| 1. Premessa | pag. | 106 |
| 2. Compiti della società sportiva | pag. | 106 |
| 3. Compiti dei comitati organizzatori | pag. | 106 |
| 4. Compiti dei comitati Uisp | pag. | 106 |
| 5. Gli accertamenti necessari | pag. | 106 |
| 6. Attività non agonistica | pag. | 106 |
| 7. Attività agonistiche | pag. | 107 |
| 8. Partecipazione alla spesa sanitaria | pag. | 107 |
| 9. Non idoneità | pag. | 107 |
| 10. Termini di validità | pag. | 107 |
| 11. Facsimile | pag. | 108 |
| 12. Delibera del Consiglio nazionale Uisp | pag. | 108 |

Capitolo I

L'associazione sportiva

1. L'ORDINAMENTO GIURIDICO E SPORTIVO

L'associazionismo sportivo, pur essendo un fenomeno che a livello nazionale coinvolge ormai milioni di persone, non ha nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica. Già costituzionalmente annoverato tra le libertà fondamentali ed espressamente tutelato nell'art.18 della Costituzione, l'associazionismo trova la sua disciplina nel Codice Civile che prevede due tipi di associazioni: le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute.

Le associazioni riconosciute, previste e disciplinate espressamente negli art. 14-35 c.c., acquistano la personalità giuridica secondo le modalità di seguito esposte nel paragrafo 2.5. Conseguenza automatica della personalità giuridica è l'attribuzione all'associazione dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Questo concetto apparentemente irrilevante ha una importanza fondamentale in quanto le associazioni che ottengono il riconoscimento assumono una totale separazione tra patrimonio della associazione e patrimonio dei singoli soci per cui i creditori dell'associazione possono rivalersi solamente sul patrimonio di quest'ultima: logicamente al fine di tutelare i terzi che sono venuti in contatto con l'associazione è richiesto che sia dimostrata una "capacità patrimoniale" la cui quantificazione e composizione varia da regione a regione.

Per motivazioni storiche, politiche e culturali, si è spesso scelta la forma più snella delle associazioni non riconosciute

disciplinate dagli artt. 36 - 38 del Codice Civile: questa è la forma dei partiti politici, dei sindacati e delle tradizionali associazioni culturali, sportive e ricreative. Fra le associazioni non riconosciute sono da ricomprendere anche quasi la totalità dei circoli e delle associazioni sportive.

L'ordinamento sportivo italiano è sovrinteso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) la cui costituzione è sancita dalla Legge n. 426 del 1942, attraverso la quale gli viene affidata la rappresentanza nelle sedi sportive internazionali, lo sviluppo delle attività olimpiche, il coordinamento ed il controllo delle Federazioni sportive nazionali). In seguito con il Decreto Legislativo n. 242 del 1999 (poi modificato con D. lgs. n. 15 dell'8/01/2004) vengono riorientate le funzioni del C.O.N.I., ribadendone la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilendone la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale decreto stabilisce anche le modalità con le quali le associazioni sportive devono richiedere, secondo quanto previsto dai singoli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, il riconoscimento ai fini sportivi).

Invero, nel sistema legislativo italiano non esiste una normativa organica di riferimento per lo sport dilettantistico, a differenza dell'attività professionistica, regolamentata dalla legge n.91/81.

2. COSTITUZIONE

2.1 LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

La complessità dei rapporti giuridici nascenti dalla costituzione di una società, di una polisportiva, di un club o di un circolo sportivo, le problematiche fiscali connesse e l'esigenza di evitare possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni dei soci, comportano l'opportunità di formalizzare detta nascita con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio stesso ed approvano lo statuto, che ne disciplina la vita.

Tale necessità è stata riaffermata, ai fini del riconoscimento ai fini fiscali del sodalizio come Ente non Com-

merciale, dal D. lgs. n. 460 del 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale). Tale Decreto, infatti, subordina l'applicazione delle agevolazioni tributarie tipiche del mondo associazionistico alla presenza nello statuto di specifiche clausole e alla redazione degli stessi statuti nella forma di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o registrata.

Per quanto riguarda specificatamente il mondo dell'associazionismo sportivo tale decreto legislativo va integrato con le disposizioni dettate dall'articolo 90 della Legge n. 289 del 2002 e successive modifiche.

MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SONO:

- ⇒ Redazione del verbale di costituzione dell'associazione e dello statuto a norma delle previsioni di cui al D. lgs. 460/97 e all'art.90 della L. 289/02
- ⇒ Richiesta del Codice fiscale dell'associazione (attività non commerciale) all'Ufficio delle Entrate competente per territorio, indicando il codice 93.19.10 (enti organizzazioni sportive) o 93.19.99 (altre attività sportive nca) o 85.51.10 (associazioni sportive dilettantistiche)
- ⇒ Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del Registro con pagamento imposta fissa di registro (€ 168,00) e imposta di bollo.
- ⇒ Richiesta dell'attribuzione della Partita I.V.A. (solo se viene esercitata attività commerciale), da richiedere all'Ufficio delle Entrate distintamente e sempre in aggiunta al codice fiscale. Il codice attività da indicare è il medesimo usato per il C.F.
- ⇒ Attivazione dei libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione, bollatura, obbligo di numerazione

N.B.: Si segnala che in fase di costituzione dell'associazione non è necessaria la presenza del notaio.

2.2 ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo, cioè il verbale della riunione durante la quale si decide la costituzione dell'Associazione Sportiva, rappresenta la "fotografia della nascita" dell'associazione e per tale motivo non potrà mai essere oggetto di revisione o modifiche. Esso dovrà contenere:

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO

Obbligatori:

- 1 - La data di costituzione.
- 2 - La sede sociale.
- 3 - I dati anagrafici dei soci fondatori.
- 4 - La denominazione sociale (deve essere indicata la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica)
- 5 - L'esplicitazione dell'assenza di fini di lucro
- 6 - L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali)
- 7 - La nomina dei primi organismi dirigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali figure dirigenziali - Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario).

Facoltativi:

- 1 - La delibera di adesione all'UISP
- 2 - La data di termine del primo esercizio sociale (può essere anche superiore ai 12 mesi)
- 3 - Il conferimento di una o più deleghe al compimento degli atti necessari per la costituzione dell'associazione (apertura C.F. e/o P.Iva, pratiche per la registrazione dello statuto, apertura di un conto corrente, etc ...)

Per praticità si riporta qui di seguito un esempio di verbale di costituzione di una Associazione Sportiva.

FAC- SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO

In.....

via.....

si sono riuniti il per costituire un'associazione sportiva (o circolo sportivo, ecc.) i seguenti cittadini:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale
.....
.....
.....
.....

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. il quale a sua volta nomina suo Segretario il Sig.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato.

Lo Statuto, recependo le recenti normative, stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata (specificare se all'unanimità o a maggioranza).

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga chiamata: "Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a in via n. e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio:

Nome e Cognome	Carica	Firma Per Accettazione
.....	Presidente
.....	Segretario
.....	Consigliere
.....	Consigliere
.....	Consigliere

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente
(firma)

Il Segretario
(firma)

2.3 STATUTO

Nel corso degli ultimi anni la stesura di un corretto statuto associativo è divenuto un esercizio assai complicato, dovendosi tener presente almeno due ordini di problemi:

- 1 - dentro quali "filoni" associativi ci si riconosce. Infatti prendendo come pietra angolare di ogni statuto associativo le disposizioni obbligatorie per qualificarsi come Ente non Commerciale, nel settore del no profit esistono poi diverse tipologie associative entro cui una associazione può volersi legittimamente collocare (Sport dilettantistico, Promozione Sociale, ONLUS, etc...), per ognuna delle quali esistono differenti disposizioni in tema di vincoli statutari da tenere presente e non sempre compatibili tra loro;
- 2 - con quali soggetti dell'ordinamento sportivo si pensa di svolgere la propria attività. Infatti mentre gli Enti di Promozione Sportiva normalmente non richiedono altro che uno statuto adeguato alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, nella libertà del rapporto privatistico che rappresenta l'atto di affiliazione, spesso richiedono il rispetto di "paletti" statutari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative.

Di seguito proponiamo schema di sintesi dei vincoli statutari previsti per la qualificazione del sodalizio come Ente non Commerciale in ambito sportivo dilettantistico.

CONTENUTI DELLO STATUTO

1. Denominazione sociale contenente la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica
2. Scopi sociali ed oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
3. Rappresentanza legale dell'associazione
4. Assenza di fini di lucro
5. Divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve
6. Disciplina del rapporto associativo ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
7. Regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali (assemblea - consiglio - ecc.)
8. Divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo
9. Non temporaneità di partecipazione alla vita associativa
10. Definizione del patrimonio
11. Obbligo di redazione annuale di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
12. Modalità di scioglimento dell'associazione (patrimonio residuo attivo: devoluzione ai fini sportivi)
13. Dichiarazione della volontà di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo

FAC-SIMILE DI STATUTO PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

TITOLO I Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in (...), via n. ... un'associazione che assume la denominazione "associazione sportiva dilettantistica". In breve "A.S.D:"

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

TITOLO III Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e altre associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo dal Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legarti;
- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal al di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Tutti gli organi dell'Associazione restano in carica per 4 (quattro) anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di ad un massimo di membri scelti fra gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ed eventualmente altre figure quali il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Collegio dei revisori dei conti

ART. 22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

2.4 RICONOSCIMENTO DELLE FINALITÀ SPORTIVE E REGISTRO CONI

I sodalizi che vogliono avere accesso alle agevolazioni previste dalla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche devono ottenere il riconoscimento delle finalità sportive.

Tale riconoscimento si basa sulla verifica della conformità statutaria alle disposizioni previste dall'art. 90 della Legge 289 del 2002 ai commi 17 e 18, svolta dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva durante lo svolgimento delle pratiche di affiliazione. Fino a qualche anno fa, per precisa disposizione dello statuto nazionale del C.O.N.I., il riconoscimento delle finalità sportive veniva rilasciato direttamente con l'atto di affiliazione da parte delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione, avuto riscontro delle conformità dello statuto associativo alle disposizioni di legge. A partire dal 2004, con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è stato deciso che le associazioni ottengono il riconoscimento delle finalità sportive attraverso l'iscrizione ad un apposito registro (c.d. Registro C.O.N.I.) da lui istituito e tenuto esclusivamente

in via telematica (www.coni.it).

Le norme che sovrintendono la gestione del registro prevedono diverse difficoltà operative. In primo luogo l'iscrizione deve essere realizzata tante volte quante sono le affiliazioni a Federazioni Sportive e/o ad Enti di Promozione. Tali iscrizioni devono poi essere annualmente rinnovate dalle associazioni a seguito della riaffiliazione. A questa complessità di procedura, si è aggiunta la difficoltà derivante dalla scarsa conoscenza degli strumenti informatici, atteso che il registro viene tenuto esclusivamente in via informatica.

L'UISP, per cercare di agevolare e tutelare le proprie associazioni affiliate, ha deciso di stipulare un accordo con il C.O.N.I. per procedere direttamente con propri operatori all'iscrizione al registro di tutte quelle associazioni che in fase di affiliazione si sia riscontrato abbiano i requisiti statutari di legge. In questo modo le associazioni che si affiliano hanno la certezza di essere iscritte, almeno relativamente all'affiliazione UISP, al registro C.O.N.I.

2.5 RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

Chi intende salvaguardare il proprio patrimonio rispetto ad eventuali azioni risarcitorie esercitate nei confronti dell'associazione, dovrà valutare l'opportunità di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica per la propria associazione.

Nelle associazioni prive di personalità giuridica infatti, delle obbligazioni risponde chi ha agito in nome e per conto dell'associazione anche con il proprio patrimonio personale.

Le associazioni dotate di personalità giuridica godono invece della c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ossia i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Proprio in virtù di questo motivo, il riconoscimento della

personalità giuridica è prima di tutto subordinato alla circostanza che il patrimonio sociale sia congruo rispetto all'attività che l'associazione intende promuovere.

La norma nazionale (DPR 361/2.000) non ha quantificato il capitale sociale minimo per poter ottenere la personalità giuridica, ma alcune Regioni hanno provveduto in tal senso stabilendo, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne due, l'Abruzzo richiede 10.000 euro mentre la Lombardia 52.000).

L'istanza sarà presentata alla Regione, a meno che non si tratti di attività svolta in diverse Regioni nel qual caso dovrà essere presentata alla Prefettura dove ha sede legale il sodalizio.

3. ASPETTI GESTIONALI: I REGISTRI VERBALI E L'ELENCO SOCI

3.1. L'IMPORTANZA DEI REGISTRI SOCIALI.

Nella corretta gestione di una associazione sportiva sono almeno tre i registri la cui tenuta è vivamente consigliata, ancorché non esistano disposizioni normative che li rendano obbligatori:

- 1- Il registro dei soci
 - 2- Il registro verbali delle deliberazioni dell'Assemblea
 - 3- Il registro verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- La rilevanza di tali registri si manifesta sotto diversi aspetti: come strumento di tutela in fase di accertamento, ma anche come strumento interno di condivisione della responsabilità relativamente alle decisioni prese e di memoria storica delle stesse.

SCHEMI DI VERBALI

Gli atti e le deliberazioni degli organi sociali devono risultare da appositi verbali compiutamente redatti e regolarmente conservati nei rispettivi libri. In calce si riproducono fac-simili dei verbali più ricorrenti, a cui si dovranno allegare i registri riportanti le firme dei soci presenti alle relative adunanze.

Si rammenta che nei verbali assembleari è necessario specificare se si tratti di prima o seconda convocazione, e nel caso di seconda convocazione è necessario che sia stato redatto il verbale relativo alla prima adunanza da cui emerga che non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione dell'Assemblea.

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ANNUALE E LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____ per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione rendiconto;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello statuto il sig. _____, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. _____ che accetta. Constatato che sono presenti i consiglieri in carica: _____ si dichiara la seduta validamente costituita.

Sul 1° punto all'O.d.G., il Presidente illustra e sottopone ai presenti le risultanze contabili dell'esercizio sociale chiuso al __ / __ / _____. Dopo breve discussione si delibera l'approvazione del rendiconto.

In ordine al 2° punto all'O.d.G., all'unanimità il Consiglio delibera di convocare l'assemblea dei soci per il giorno ____ alle ore ____ in prima convocazione, e per il giorno ____ alle ore ____ in seconda convocazione, presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del rendiconto al _____
- 2) varie ed eventuali.

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione è tolta alle ore _____ previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del rendiconto al _____;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ soci su n. _____ soci aventi diritto, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario (allegato) relativo all'esercizio chiuso il __ / __ / _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Entrate dell'esercizio _____ € _____
Uscite dell'esercizio _____ € _____
Avanzo (o disavanzo) di esercizio _____ € _____

(Qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività).

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____,
presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Consiglio Direttivo
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1^a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. _____ soci su n. _____ soci aventi diritto, dichiara valida la seduta.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio _____ l'assemblea all'unanimità delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i seguenti soci

Nome e Cognome	Carica	Firma Per Accettazione
_____	Consigliere _____	_____

(qualora lo statuto sociale preveda l'istituzione del collegio dei revisori l'assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo).

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____ previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'ATTRIBUZIONE DI DELEGHE ALL'INTERNO
DEL CONSIGLIO STESSO
(VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE)**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____,
presso la sede sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio
2. Varie ed eventuali.

Presiede il Sig. _____

Funge da verbalizzatore il Sig. _____

Il Presidente verifica la validità della seduta essendo presenti i consiglieri _____.

Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente e ravvisandone la necessità di provvedere alla nomina di altre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere.....all'unanimità viene deliberato di nominare come Presidente dell'Associazione il Sig....., il quale accetta ringraziando.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

Vicepresidente _____ (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____

amministratore _____ (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____

attività sportive _____ (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____

attività ricreative _____ (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____

(la designazione delle cariche sociali va fatta secondo le specifiche esigenze).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore..... previa stesura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APERTURA DI C/C BANCARI

Oggi _____ alle ore _____ in _____ presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____ Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri _____, chiama a fungere da segretario il Sig. _____

Preliminarmente il Presidente informa i Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'apertura di un c/c bancario.

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA di autorizzare il Presidente Sig. _____ ad aprire presso la Banca/Ufficio Postale _____ filiale di _____ un conto corrente intestato all'associazione e di conferire allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto e di depositare la propria firma. Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito della firma del Sig. _____ tesoriere dell'associazione, il quale potrà operare sul predetto conto corrente.

IL SEGRETARIO
.....

IL PRESIDENTE
.....

MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO

(Su carta intestata dell'associazione)

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____ domiciliato/a in _____
via _____ n. _____ telefono _____ cellulare _____
e-mail _____ Codice fiscale _____

CHIEDE

di essere ammesso/a quale socio/a dell'associazione _____ condividendone le finalità istituzionali.

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale (laddove prevista).

_____ (luogo), _____ (data) FIRMA _____

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

FIRMA _____

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

FIRMA _____

Individuo come sistema di comunicazione:

- Lettera semplice indirizzata alla mia residenza
- Lettera semplice indirizzata al mio domicilio
- e-mail

Autorizzo la comunicazione del mio indirizzo e del mio recapito e-mail ad Enti ai quali l'associazione è affiliata (eventuale)

FIRMA _____

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Oggi alle ore si è riunito su convocazione del Presidente il Consiglio Direttivo della associazione sportiva dilettantistica.....

Il Presidente ringrazia i consiglieri intervenuti e relaziona sulla necessità di procedere all'ammissione di nuovi soci come da norme statutarie.

Il Presidente da quindi lettura dei nominativi che riguardano i nuovi soci (allegato A) e dopo breve discussione, non avendo acquisito elementi ostativi a riguardo il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione definitiva come soci dell'associazione

Alle ore non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta

IL SEGRETARIO
.....

IL PRESIDENTE
.....

4. CONTABILITÀ E BILANCIO

4.1 - REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tra le clausole che l'associazione sportiva dilettantistica deve inserire nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c'è anche l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato.

Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economico e finanziaria dell'associazione.

L'obbligo è imposto dal legislatore con una formulazione volutamente generica, e ciò al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Esso deve essere approvato dall'assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a sei mesi per motivate esigenze da specificare nel relativo verbale.

È importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore.

È dunque indispensabile che l'associazione sportiva provveda annualmente alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto.

4.2 - PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell'associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell'anno sociale.

Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su excel o altro foglio di lavoro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti contabili in entrata ed in uscita.

Attraverso l'integrazione di tale registro di prima nota con una colonna in cui indicare, per le sole movimentazioni economiche, il codice relativo al conto di bilancio, allora tale sistema di registrazione permetterà all'associazione di aggregare in modo semplice e rapido le voci di costo/ricavo simili per natura, andando così a comporre quel prospetto di esposizione per categorie omogenee che sarà il rendiconto dell'associazione.

N.	DATA	DESCRIZIONE	CASSA			BANCA			CONTO di rif.
			entrate	uscite	Saldo	entrate	uscite	Saldo	
	01/01/ xx	Saldi iniziali di cassa e banca	235,00			2.788,22			
1	05/01/ xx	RAMA cartoleria		52,00	183,00				1205
2	02/02/ xx	quota associativa G. Rossi	50,00		233,00				1000
3	20/01/ xx	fattura lavori sede Ditta					2.000,00	788,22	1102
4	20/01/ xx	quota associativa M. Bianchi	50,00		283,00				1000
5	21/01/ xx	Versamento contanti in banca		100,00	183,00	100,00		888,22	
6	22/01/ xx	contributo fondazione				6.000,00		6.888,22	2202
7	30/01/ xx	ENEL					200,00	6.688,22	1203

Esempio di prima nota:

Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni debbano essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabili:

1 PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto contabile, integrato dall'indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;

2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.

4.3 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Se l'associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale, a redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi.

Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi delle condizioni di tassabilità dei fondi.

Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.

4.4 - CONTABILITÀ SEPARATA

Il D. lgs. 460/97 impone agli enti non commerciali di tenere una contabilità separata, distinguendo le movimentazioni di natura commerciale rispetto a quelle di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale e di consentire una più facile individuazione dell'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle movimentazioni. Se da un lato risulta agevole la distinzione dei ricavi, lo stesso non si può dire relativamente ai costi.

Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi "promiscui", cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili per l'una e per l'altra attività.

Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, i criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che vedremo nei successivi capitoli.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi promiscui tra i costi dell'attività istituzionale e dell'attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale, in riferimento al complesso delle entrate.

4.5 - VINCOLI NELLA GESTIONE ECONOMICA

Per l'associazione sportiva dilettantistica in regime forfetario 398 ogni entrata ed uscita (se è di ammontare superiore ad euro 516,46), per beneficiare del regime agevolativo in esame, deve transitare, in base all'art. 25 della Legge 133/1999, da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione.

Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati l'erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per

consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono pertanto tenute ad aprire un conto corrente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite predetto.

La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ovvero se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

4.6 - QUALE DOCUMENTAZIONE CONTABILE È CORRETTA?

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n. 124/E del 12/5/98): questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A. Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997 (logicamente si ipotizza in questo caso specifico che l'associazione sia in regime contabile forfetario della legge 398/91).

Per i ricavi istituzionali non è necessario ai fini del rendiconto annuale il possesso di alcun documento di natura fiscale: in questo caso, infatti, è necessario, pur in mancanza di espressa previsione normativa, rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di adesione o di partecipazione alle iniziative organizzate dall'associazione.

Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell'associazione, nonché l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Qualora l'importo della ricevuta superi € 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo da € 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la riscossione della quota associativa che sono esonerate in maniera assoluta dall'imposta di bollo.

SCHEMA DI RENDICONTO ECONOMICO

(con eventuale attività commerciale)
Esercizio Sociale.....

COSTI ISTITUZIONALI	COD.	RICAVI ISTITUZIONALI	COD.
TESSERAMENTO (AFFILIAZIONI E TESSERE) - 1000		QUOTE SOCIALI - 2000	
COSTI SEDE - 1100		CONTRIBUTI PUBBLICI - 2100	
AFFITTO SEDE	1101	CONTRIBUTO PROVINCIA ...	2101
SPESE MANUTENZIONE SEDE	1102	CONTRIBUTO COMUNE ...	2102
COSTI GENERALI - 1200		CONTRIBUTI PRIVATI - 2200	
SPESE TELEFONICHE	1201	DONAZIONI ED EROGAZIONI LIBERALI	2201
SPESE POSTALI	1202	CONTRIBUTI DA SOCI E/O PRIVATI	2202
ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA	1203	ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA - 2300	
SPESE PULIZIA	1204	QUOTE PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ SPORT.	2301
ACQUISTO CANCELLERIA	1205	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI	2302
PROFESSIONISTI	1206	PROVENTI FINANZIARI - 2400	
ATTIVITÀ E MANIFESTAZ. SPORTIVE - 1300		INTERESSI ATTIVI	2401
SPESE UTILIZZO IMPIANTI	1301			
COMPENSI ALLENATORI	1302			
RIMBORSI SPESE VIAGGIO	1303			
ISCRIZIONI E TASSE GARA	1304			
COMPENSI GIUDICI GARA	1305			
ASSICURAZIONI	1306			
SPESE PER VISITE MEDICHE	1307			
ONERI FINANZIARI - 1400				
SPESE BANCARIE	1401			
COSTI COMMERCIALI		RICAVI COMMERCIALI	
ONERI TRIBUTARI - 1500		RICAVI PUBBLICITARI - 2500	
I.V.A. L. 398/91	1501	RICAVI DA PUBBLICITÀ	2501
IMPOSTA INTRATTENIMENTO	1502	RICAVI DA SPONSORIZZAZIONE	2502
IMPOSTE DIRETTE	1503	MANIFESTAZIONI COMMERCIALI - 2600	
MANIFESTAZIONI E ATT. COMMERCIALI - 1600		PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI	2601
COMPENSI COLLABORATORI	1601	RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (*)	2602
SPESE DI GESTIONE DIVERSE	1602	PRESTAZIONE DI SERVIZI A TERZI - 2700	
COSTI DI PUBBLICITÀ	1603	PROVENTI DA COLLABORAZIONI CON TERZI	2701
			PROVENTI DA CONVENZIONI CON ENTI	2702
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (*) - 1700		I.V.A. L. 398/91 - 2800	
TOTALE COSTI		X	TOTALE RICAVI		Y
UTILE D'ESERCIZIO		Y-X	(PERDITA D'ESERCIZIO)		(X-Y)
TOTALE A PAREGGIO		Y	TOTALE A PAREGGIO		Y

(*) rendiconto e relazione a parte

Per le associazioni sportive con attività limitate, in alternativa alla redazione dello stato patrimoniale, si consiglia, oltre alla compilazione del rendiconto economico, di indicare esclusivamente i saldi iniziali e finali della cassa, della banca e del conto corrente postale. Oltre a ciò è sempre opportuno tenere un elenco aggiornato dei beni di proprietà dell'associazione.

SALDI INIZIALI (AL .../.../...)

CASSA
BANCA
C/C POSTALE

SALDI FINALI (AL .../.../...)

CASSA
BANCA
C/C POSTALE

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

SITUAZIONE AL/...../.....

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	PASSIVITÀ FINANZIARIE
Cassa	Finanziamenti banche
Banca	Finanziamenti dai soci
C/c Postale	
CREDITI	DEBITI
Clients	Fornitori
Cauzioni	Personale
	vs Erario/INPS
IMMOBILIZZAZIONI	FONDI AMMORTAMENTO
Fabbricati	Fabbricati
Mobili Arredi	Mobili Arredi
Attrezzature	Attrezzature
	FONDI ACCANTONAMENTO
	Svalutazione crediti
	TFR
	FONDO COMUNE
TOTALE ATTIVITÀ	TOTALE PASSIVITÀ
PERDITA DI ESERCIZIO	UTILE DI ESERCIZIO
A PAREGGIO	A PAREGGIO

5. BAR CIRCOLISTICI

Le attività istituzionali dell'Associazione Sportiva possono comprendere anche la gestione dei bar e, quindi, la somministrazione di alimenti e bevande, riservata esclusivamente ai soci ed effettuata nei confronti dei medesimi purché l'associazione sia affiliata ad una associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero dell'Interno. Se le suddette modalità sono rispettate, i proventi derivanti da queste operazioni non sono considerati di natura commerciale.

5.1 ASPETTI FISCALI

Le modalità di cui sopra sono previste nell'art. 5 del D. lgs. 460/97, che ha integrato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/86) e il Decreto attuativo in materia di IVA, aggiungendo il comma 4-bis all'art.111 TUIR, e il comma 6 all'art. 4 del DPR 633/72 (I.V.A.). In particolare l'art.148 TUIR, comma 4-bis così recita:

“Per le associazioni di promozione sociale ricomprese fra gli Enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25/08/1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché le predette attività siano diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma citato.

In conclusione, le associazioni affiliate all'UISP, in possesso del certificato di adesione con cedola alcolici, possono usufruire delle agevolazioni previste dal D.Lgs 460/97 per le associazioni di promozione sociale alle seguenti condizioni:

- che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande

de sia effettuato nella sede di svolgimento della propria attività istituzionale e ne sia complementare;

- che sia gestito direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- che la somministrazione sia riservata ai soli soci.

Invariato rimane, invece, il principio contenuto nella Circolare emessa dall'amministrazione finanziaria il 03/08/1979, n.25 la quale precisa che, a differenza della somministrazione di alimenti e bevande nei bar circolistici riservati esclusivamente ai soci, le attività di ristorazione (cioè, trasformazione e manipolazione di prodotti elementari in pietanze), le mense e gli spacci costituiscono attività commerciali anche se rivolte ai soli soci ed, inoltre, ai fini del loro espletamento, sono necessari requisiti di natura amministrativa e sanitaria diversi.

5.2 ASPETTI AMMINISTRATIVI

Per l'apertura e la gestione di bar circolistici che prevedono la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno dei locali riservati ai soli associati, è necessario rispettare alcuni adempimenti amministrativi.

Il Circolo che intende ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci, deve esercitare l'attività di specie in locali idonei, nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico/sanitarie previste nei regolamenti emanati dalle amministrazioni comunali.

L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci per i circoli aderenti ad una associazione di promozione sociale viene rilasciata dal Sindaco in deroga al piano comunale relativo alle licenze per i pubblici esercizi, pur nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- dei criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Decreto del Ministero degli Interni n. 564 del 1992: i locali devono essere situati all'interno della sede del circolo e non possono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno della struttura del circolo non possono essere apposte insegne che pubblicizzino le attività di somministrazione effettuate all'interno;
- dell'idoneità igienico/sanitaria dei locali;
- dei requisiti soggettivi del Presidente e dell'eventuale preposto;
- del rispetto della destinazione d'uso dei locali.

La richiesta per ottenere l'autorizzazione per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato ai soci, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune ove ha sede il circolo (si tenga presente che la documentazione da allegare alla domanda può differire da Comune a Comune, in quanto la stessa è stabilita da appositi regolamenti comunali emanati per il settore annona).

Preventivamente occorre richiedere l'autorizzazione igienico/sanitaria dei locali all'A.S.L. del luogo, o agli uffici di igiene del Comune.

Tale autorizzazione igienico/sanitaria richiede che i locali siano in possesso di determinati requisiti (es. bagni separati per gli addetti al bar e per i partecipanti con questi ultimi rispondenti all'assenza di barriere architettoniche per i portatori di handicap, come qualsiasi esercizio destinato alla somministrazione di alimenti e bevande, senza distinzione fra aperto al pubblico oppure destinato ai soli soci. Si consiglia, al fine di ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria in tempi brevi, di far ispezionare i locali in via preventiva ai vigili sanitari allo scopo di concordare tutti i lavori e gli adempimenti da eseguire per ottenere la suddetta autorizzazione.

In genere, la domanda per ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande indirizzata al Sindaco, da redigersi su carta da bollo da euro 14,62 salvo diversa indicazione, è accompagnata dalla seguente documentazione:

- Scheda di adesione all'UISP (Associazione Nazionale riconosciuta come Ente Assistenziale con D.M. del 6 maggio 1989) e relativa cedola alcolici;
- Atto Costitutivo, Statuto e Codice Fiscale del Circolo;
- Estratto catastale con planimetria della zona (scala 1:2000) dove è ubicato il Circolo ed estratto catastale dei locali (scala 1:200) oppure copia autenticata del più recente progetto di costruzione approvato;
- Certificato dei carichi pendenti del Presidente rilasciato dalla Procura del Tribunale di competenza;
- Certificato di residenza e Stato di famiglia del Presidente;
- Autorizzazione igienico/sanitaria dei locali rilasciata dall'A.S.L. competente allegando, se richiesta, la pianta planimetrica dei locali;
- Una marca da bollo da euro 14,62 per il rilascio dell'autorizzazione.

Annualmente, entro il 31 dicembre, occorre procedere al rinnovo dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande presentando all'Amministrazione comunale il certificato di adesione alla UISP con la relativa cedola alcolici.

5.3 ASPETTI GESTIONALI

LA GESTIONE DEI BAR CIRCOLISTICI SERVIZIO PER I SOLI SOCI

Attività rivolta e riservata esclusivamente agli associati e gestita direttamente dagli stessi (requisiti questi che non rendono tale forma associativa un pubblico esercizio, ovvero un ente commerciale).

Esistono diverse forme di conduzione:

- a) diretta tramite rapporti di volontariato o di subordinazione (lavoro dipendente) o forme di lavoro autonome specifiche (associazione in partecipazione);
- b) tramite contratti di affitto, di comodato. In questi casi la gestione o il rapporto con il gestore per il Circolo diventa attività di natura commerciale. Nel contratto di comodato gratuito la gestione, però, è commerciale solo per il conduttore.

Capitolo II

Le associazioni sportive e il fisco

1. ATTIVITA' ISTITUZIONALE

1.1 PREMESSA

Le Associazioni di cui alla presente trattazione sono individuate come Associazioni sportive dilettantistiche, ovvero Enti non Commerciali di tipo associativo, con finalità istituzionali concernenti lo sport dilettantistico come definite nel capitolo I.

1.2 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Ai fini I.V.A., l'art.4 del decreto istitutivo di tale imposta, disciplina il concetto di esercizio di impresa, intendendo per tale, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di un'attività commerciale.

Per gli enti, come le Associazioni Sportive che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali.

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti, effettuate in conformità alle finalità istituzionali (art. 4, comma 4, DPR 633/72) Per le associazioni in argomento permangono non soggette ad IVA le cessioni relative alle pubblicazioni e/o stampati di carattere informativo, cedute prevalentemente ai propri associati (art. 4, comma 5, DPR 633/72). Nel caso sussista tale prevalenza anche le eventuali cessioni a terzi rimangono escluse da I.V.A. Nel caso contrario, invece, anche le cessioni agli associati ricadrebbero nell'ambito di applicazione I.V.A. Inoltre, per le associazioni di promozione sociale (Associazioni affiliate ad una associazione di promozione sociale come l'UISP), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 287/91), non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, a condizione che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti.

E' confermata inoltre l'esclusione da I.V.A. (art. 2, comma 2, del D. lgs. 460/97) dei fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (di cui all'art. 108, comma 2-bis, del TUIR), anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Su tale tema bisogna segnalare che una norma specifica per le associazioni sportive (art. 25, comma 2, L. 133/99) prevede che, in caso di opzione per il regime forfettario ex legge 398/91, non concorrono a formare reddito imponibile ai soli fini IRES, fino ad un tetto pari a € 51.645,68, i proventi derivanti da un massimo di due eventi per anno aventi la seguente natura:

- svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi

istituzionali;

- le raccolte fondi conformi a quanto previsto dall'art. 108, comma 2 bis, del TUIR.

Tale agevolazione ha la caratteristica di non valere ai fini IVA.

Volendo schematizzare quanto detto, dal quadro che segue si possono individuare le principali operazioni che ai fini I.V.A. (vedremo successivamente anche ai fini delle imposte dirette) non sono considerate attività commerciali.

1.3 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

Il D.Lgs 344/03 ha provveduto alla rielaborazione del precedente TUIR (Testo unico imposte dirette) ed a partire dal 1° gennaio 2004 ha introdotto in luogo dell'IRPEG la nuova IRES (Imposta sul reddito delle società).

Relativamente alle imposte sul reddito delle società (IRES), il DPR 917/86, all'art. 148, qualifica l'attività istituzionale e l'attività commerciale che riguarda gli enti non commerciali di tipo associativo. Dunque, non sono considerate commerciali:

o attività che le associazioni, i consorzi e gli altri enti non commerciali di tipo associativo, svolgono nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali;

o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi;

o le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e

AGEVOLAZIONI

Sono considerate attività istituzionali

- Le somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale;
- Le quote di iscrizione a campionati o gare (versate da società affiliate o da associati);
- Le quote di iscrizione ai corsi di avviamento allo sport (versate da soci);
- Le quote versate dagli associati o dai partecipanti a manifestazioni sportive;
- I contributi erogati da Enti pubblici per attività Istituzionali a sostegno dell'associazione per lo sviluppo delle proprie finalità;
- I contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all'associazione;
- La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati;
- Fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc. (esenti anche da ogni altro tributo);
- (esclusivamente per un'Associazione affiliata ad un'Associazione di promozione sociale come l'UISP) la gestione, nella sede dove è svolta l'attività dell'associazione, di bar circolistici esclusivamente riservati agli associati e condotti direttamente dall'associazione.

che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

- o le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati;
- o la somministrazione di alimenti e bevande agli associati. Tuttavia, la normativa di cui al D. lgs. 460/97, prevede alcune differenziazioni. Infatti, la normativa sulle II.DD. differisce da quella I.V.A. nell'articolo 148, comma 5, articolo in cui definisce alcuni casi di esenzione IRES, non previsti, invece, dalla legislazione in tema di I.V.A.

1.4 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

È ora previsto che non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche l'articolo 149 del Tuir, secondo il quale l'ente che si trova in possesso di entrate o redditi commerciali superiori a quelli istituzionali potrebbe decadere da ente non commerciale con conseguente recupero fiscale delle attività svolte in regime agevolativo.

1.5. COMUNICAZIONE DATI AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 30 del decreto anti-crisi ha introdotto ulteriori adempimenti per quanto riguarda il settore sportivo dilettantistico.

L'obiettivo primario della norma è quello di mettere sotto monitoraggio le agevolazioni fiscali di cui godono i cosiddetti "corrispettivi specifici decommercializzati" di cui all'articolo 148 del TUIR ai fini delle imposte dirette e articolo 4 ai fini iva del dpr 633/72. Si tratta cioè dei contributi che i soci, associati, partecipanti pagano agli enti associativi a fronte di servizi specifici da questi erogati.

La nuova disposizione prevede che gli enti associativi per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del tuir e dall'articolo 4 dpr 633/72 devono essere in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, devono cioè avere inserito negli statuti tutte le clausole previste sia dall'articolo 148 sia dall'articolo 90 della legge 289/2002.

Inoltre il possesso formale e sostanziale di tali requisiti

AGEVOLAZIONI ai fini del II.DD. (artt. 143 e 148 del TUIR) non previste dalla normativa in tema di IVA.

Sono soggetti a esenzione ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini IVA:

- i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ovvero raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni (di modico valore) o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 25, comma 2, L. 133/99);
- i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (sempre che si tratti di associazione affiliata ad associazione di promozione sociale, come l'UISP).

non costituisce più la condizione necessaria e sufficiente per la spettanza delle agevolazioni ma la normativa in oggetto ha previsto che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 e dall'articolo 4 dpr 633/72 sarà subordinato alla trasmissione, da effettuarsi in via telematica all'agenzia delle entrate, dei dati e delle notizie rilevanti entro i termini e con le modalità che saranno individuati da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che doveva essere pubblicato entro il 31/01/2009 e alla data in cui andiamo in stampa come guida pratica non è ancora stato pubblicato.

I soggetti obbligati alla trasmissione di tale comunicazione sono:

- a) comitati uisp
- b) società sportive dilettantistiche
- c) associazioni sportive dilettantistiche se sono in possesso di partita iva.

Sono invece esonerati tutti i soggetti che svolgono esclusivamente attività di natura istituzionale e pertanto sono in possesso esclusivamente del codice fiscale purché siano iscritti nel registro Coni.

Si rileva tuttavia che la circolare nr. 12 del 2009 prevede l'obbligo della comunicazione medesima da parte di tutti i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 148 del TUIR.

1.6 DETRAZIONI PER MINORI

La legge finanziaria per l'anno 2007 ed esattamente l'articolo 1 al comma 139 ha introdotto la possibilità di detrarre il costo sostenuto per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. Tali costi sono pertanto qualificati come oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1°, lettera i-quinquies del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Ad aprile del 2007 è stato emanato un decreto del ministero delle politiche giovanili che di concerto con il ministero dell'economia e finanze ha regolamento in maniera più analitica le detrazioni fiscali in oggetto nella finanziaria. L'agevolazione in oggetto consiste nella possibilità da parte del genitore del minore iscritto al corso sportivo di poter detrarre dalle proprie imposte il 19% dell'importo pagato per l'attività sportiva con un importo massimo di 210 euro.

L'agevolazione è entrata in vigore il primo gennaio 2007, quindi tale componente di costo potrà essere portata in detrazione all'interno della Dichiarazione dei redditi da effettuarsi nel 2008.

Per poter certificare la spesa il pagamento deve risultare da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

FAC SIMILE DI RICEVUTA PER DETRAZIONE SPESE SPORTIVE

L'associazione sportiva dilettantistica _____ (denominazione), con sede legale in _____,
Via _____ n° _____, C.F. _____

DICHIARA

di aver ricevuto dal Sig. _____, C.F. _____ la somma di € _____,
(Euro _____ / _____) quale corrispettivo per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento di _____ (nome e cognome del minore), nato/a a _____, il ___/___/___, residente in _____ via _____ n° _____ al corso di _____ (specificare l'attività sportiva praticata).

Si comunica che ai sensi dell'art.15, comma 1°, lett. i-quinquies del TUIR, le spese, per un importo non superiore a 210 euro all'anno, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19%

Luogo, data

Firma

2. ATTIVITA' COMMERCIALE

Analizzati i criteri agevolativi generali e le norme che ne dispongono l'applicabilità, individuiamo, ora, la disciplina applicabile alle associazioni di carattere sportivo, che svolgano attività definita commerciale ai fini fiscali, seppure in modo non esclusivo o principale.

2.1 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

DPR 633/72 e successive modificazioni e integrazioni

L'art.4, comma 5, del suddetto decreto, qualifica quali attività commerciali, ancorché svolte nell'ambito di un'attività prevista dalla statuto:

- la cessione nei confronti di chiunque, soci e non soci, di beni nuovi prodotti per essere venduti;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni;
- la gestione di impianti pubblici;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci, e di merci.

2.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

DPR 917/86 e successive modificazioni e integrazioni

Il DPR 917/86, relativamente all'imposta sui Redditi, all'art. 148, comma 4, riprende quasi totalmente le attività ricomprese nell'elencazione di cui al precedente paragrafo e il concetto di attività commerciale.

Infatti, ai fini delle imposte sui Redditi sono considerate commerciali, ancorché svolte nell'ambito di attività previste nello statuto e quindi soggette a tassazione:

- la cessione nei confronti di chiunque, soci e non soci, di beni nuovi prodotti per la vendita;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci aziendali e di mense;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;

- le prestazioni di servizi a terzi, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni ad esclusione di quelle derivanti da convenzioni per attività aventi finalità sociali in conformità ai fini statutari;
- la gestione d'impianti pubblici;
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci, e di merci.

2.3 RICHIESTA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Un'associazione che vuole intraprendere un'attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all'Ufficio IVA o Ufficio delle Entrate, compilando il modello AA7/9.

All'interno del suddetto modello bisogna indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell'attività commerciale.

Alla domanda di attribuzione della Partita IVA alcuni uffici richiedono copia dello statuto dell'associazione. Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

I regimi contabili previsti sono:

- il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;
- il regime forfetario (art. 145 del DPR 917/86);
- il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73);
- il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73).

La scelta di un particolare regime non è definitiva, in quanto l'associazione potrà decidere di passare ad un diverso sistema di rilevazione contabile se vengono meno i presupposti che hanno determinato la scelta iniziale (es. per l'aumento dei volumi dei proventi commerciali).

2.4 DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO

La determinazione del reddito tassabile degli Enti non commerciali, una volta identificata l'attività commerciale anche ai fini delle imposte dirette, per effetto delle disposizioni di cui all'art 143 del DPR 917/86, è assoggettata alle disposizioni generali relative alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES.

Si presenta, qui di seguito, uno schema sintetico di riferimento in relazione alla determinazione del reddito.

IL REDDITO COMPLESSIVO (SOGGETTO A IRES) E' DATO DALLA SOMMA DEI SEGUENTI REDDITI:

- **FONDIARI** (Reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali)
- **DI CAPITALE** (Reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario)
- **DI IMPRESA** (Reddito imponibile derivante dall'attività commerciale)
- **DIVERSI** (Redditi residuali tassati).

2.5 F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER TITOLARI DI PARTITA IVA

Dal primo gennaio 2007 i titolari di partita iva (quindi anche le associazioni) hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica. Il versamento telematico delle imposte e dei contributi può essere effettuato nei seguenti modi:

- **direttamente:** mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; ricorrendo ai servizi home banking delle banche e di poste italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche;

- **tramite gli intermediari abilitati a Entratel.**

Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Fisconline ed Entratel) è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on-line.

Le richieste di pagamento F24 online sono scartate - ed il versamento delle imposte non è eseguito - se non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del contribuente, indicato nel modello F24, e il codice fiscale del titolare, o del co-intestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta, del conto corrente bancario o postale su cui si richiede l'addebito.

2.6 ISCRIZIONE AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (REA)

La circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997, del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, individua i

TABELLA CODICI DEI TRIBUTI PIU' RICORRENTI PER MODELLO F24

TRIB.	DESCRIZIONE
6031	IVA 1° TRIMESTRE
6032	IVA 2° TRIMESTRE
6033	IVA 3° TRIMESTRE
6034	IVA 4° TRIMESTRE
8904	SANZIONE PECUNIARIA IVA - RAVV. OPEROSO
2001	IRES 1° ACCONTO
2002	IRES 2° ACCONTO
2003	IRES SALDO
8918	SANZIONI IRES - RAVVEDIMENTO OPEROSO
3800	IRAP SALDO
3812	IRAP 1° ACCONTO
3813	IRAP 2° ACCONTO
1990	IRES - INTERESSI RAVV. OPEROSO
1991	IVA - INTERESSI RAVV. OPEROSO
1993	IRAP - INTERESSI RAVV. OPEROSO
8907	SANZIONE PECUNIARIA IRAP - RAVV. OPEROSO
1001	RITENUTA SU RETRIBUZIONI LAV. DIPENDENTE
1004	RITENUTA PER PRESTAZIONI CO.CO.CO.
1040	RITENUTA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E PROFESSIONALI
3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - SOSTITUITO D'IMPOSTA
3816	ADDIZ. IRPEF ENTI LOCALI - SOSTITUITO D'IMPOSTA
8906	SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUITO D'IMPOSTA - RAVV. OPEROSO

soggetti che devono essere iscritti al REA.

Infatti, presso l'ufficio del registro delle imprese, gestito dalle camere di commercio, è stato istituito il cosiddetto REA "Repertorio delle notizie economiche ed amministrative".

A tale registro devono iscriversi anche le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali. La circolare precisa, infatti, che sono soggette all'iscrizione al Rea (attraverso il Modello R da presentare alla Camera di Commercio), tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliari età rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, sportiva, ecc.

3. LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/91 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. Tale disciplina fiscale è stata interessata da rilevanti modifiche, l'ultima delle quali è contenuta nell'art. 90 della L. 289/02, al comma 2, dove viene elevato il plafond a € 250.000,00.

Inoltre, il DPR 30/12/1999, n.544, concernente la semplificazione degli adempimenti circa l'imposta sugli intrattenimenti (D. lgs. 60/99), ha previsto, per i soggetti che abbiano optato per il regime forfetario, modifiche relativamente agli adempimenti per le annotazioni contabili ed per i versamenti d'imposta.

3.1 PRESUPPOSTI

L'associazione che voglia usufruire di questo particolare regime deve essere in possesso di una serie di requisiti. Inoltre, devono aver conseguito dall'esercizio di attività commerciali, nel periodo di imposta precedente, proventi non superiori a € 250.000,00. Il predetto limite deve esse-

re riferito al periodo d'imposta precedente, oppure al volume d'affari presunto per i nuovi soggetti fiscali.

Infine, le associazioni devono esercitare l'opzione attraverso una comunicazione all'ufficio SIAE competente. Tale opzione va esercitata prima dell'inizio dell'anno solare, e comunque prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed è vincolante per un quinquennio.

3.2. DECADENZA DEI PRESUPPOSTI

Ci sono varie ipotesi di decadenza dei presupposti.

I. Può accadere che nel corso dell'esercizio venga superato il suddetto tetto: dal primo giorno del mese successivo a tale superamento cessano di applicarsi i benefici della legge e di conseguenza si determinano due distinti regimi d'imposta sia ai fini I.V.A., sia ai fini delle Imposte Dirette e quindi anche in riferimento ai regimi contabili.

Si sottolinea, infatti, che la C.M. n. 124/E del 12 maggio 1998 parla espressamente di "valutazione prospettica" all'inizio del periodo d'imposta, al fine di determinare la corretta qualificazione tributaria.

II. L'art. 37 della Legge 342/00 prevede che sia di € 516,46

il tetto massimo di movimentazione economiche effettuate per cassa relativamente a tutte le operazioni di incasso e pagamento.

La sanzione prevista per il mancato rispetto di tale parametro consiste nella perdita dei requisiti per la conservazione del regime forfetario previsto dalla legge 398/91 e l'assoggettamento ad una sanzione da € 258,33 a € 2.065,83 (articolo 11 del decreto legislativo 471/1997).

3.3. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta si assolve ai sensi dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni, il quale prevede un particolare regime di determinazione dell'I.V.A. dovuta dai soggetti che esercitano attività di spettacolo.

A tale proposito dobbiamo sottolineare che con il Decreto Legislativo 26 Febbraio 1999 n. 60, si è modificato l'articolo 74 e, in particolare, la deduzione forfetaria prevista dal comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

Infatti, il comma 6 dell'art. 74 del DPR 633/72 così modificato, prevede che la detrazione forfetaria, precedentemente fissata nella misura di due terzi, sia stabilita nelle seguenti misure:

- 50% sull'I.V.A. incassata per tutti i proventi (ad es.: biglietti, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);
- 1/10 sull'I.V.A. incassata per i proventi da sponsorizzazioni;
- 1/3 sull'I.V.A. incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante delega unica di pagamento (Modello F24), senza maggiorazione di interessi.

E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Non va redatta la dichiarazione I.V.A. annuale, la comunicazione I.V.A. e si è esonerati dal versamento dell'acconto.

3.4. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES)

Il calcolo dell'imponibile ai fini delle Imposte sul Reddito va eseguito applicando il coefficiente del 3% sull'ammontare complessivo dei proventi commerciali (annualmente conseguiti) al netto dell'IVA ancorché non versata.

Si ricordi che, per effetto di quanto espressamente previsto dalla Legge 398/91, il reddito imponibile, determinato con le modalità sopra ricordate, va aumentato delle plusvalenze patrimoniali e dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive.

Invece, sono esclusi, in quanto non concorrono alla formazione del reddito, i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico.

Si precisa che tali proventi godono anche dell'esenzione IVA. Inoltre l'art. 37 della Legge 342/00 prevede che per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano fatto opzione per il regime forfetario 398/91, non concorrono a formare reddito imponibile (esenzione ai fini IRES e conseguentemente IRAP) i proventi commerciali realizzati attraverso l'organizzazione di due eventi all'anno che pos-

sono essere costituiti da singoli eventi o di natura sportiva o raccolte fondi.

Per quanto riguarda quest'ultima tipologia di evento agevolato, l'articolo 143, comma 3 lett. A del TUIR prevede che le raccolte fondi devono essere organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

L'agevolazione complessiva è applicabile solo fino al limite massimo di € 51.645,69 come stabilito nel decreto ministeriale del 10/11/1999.

I proventi derivanti dalle raccolte di fondi o dall'organizzazione delle manifestazioni, pur essendo di natura commerciale, non devono essere calcolati ai fini dell'individuazione del tetto previsto dalla Legge 398/91.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%. Il reddito imponibile determinato ai fini IRES dovrà assolvere anche all'IRAP nelle modalità e nelle aliquote indicate nel paragrafo n. 5 del presente capitolo.

3.5 ESONERI ED ADEMPIMENTI CONTABILI

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (che disciplinano la tenuta del libro giornale, dei registri ai fini IVA, delle scritture ausiliarie di magazzino ed infine del libro dei beni ammortizzabili), 18 (che disciplina la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (che regola le scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni. Tali soggetti sono, infatti, esonerati dagli adempimenti di tenuta delle scritture contabili (la qual cosa comporta la non obbligatorietà dei registri IVA: degli acquisti, dei corrispettivi e/o delle fatture emesse). Inoltre sono esonerati dalla dichiarazione IVA annuale. Ulteriore esonero riguarda il rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale: il D.M. 21.12.1992 (G.U. n. 300 del 22.12.1992), recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti", punto 15 dell'art. 1, espressamente prevede l'esclusione per le "operazioni poste in essere dalle Associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle Associazioni senza fini di lucro e dalle Associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della Legge 6 febbraio 1992, n. 66". Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare. Entro il 15 del mese successivo, devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale (con riferimento al mese precedente), nel modello (registro) di cui al DM 11/2/97 "I.V.A. MINORI" opportunamente integrato (DPR 544/99). Tale registro non dovrà essere più vidimato, in virtù delle semplificazioni introdotte dalla c.d. "manovra dei cento giorni" approvata dal Parlamento così come descritto dalla Circolare 22 ottobre 2001, n. 92, emanata dall'Agenzia delle Entrate.

Vanno altresì osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolativi e, comunque, copia delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

4. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

4.1. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il decreto mille proroghe l. 27.2.2009 nr. 14) è stato definitivamente approvato ed è entrato in vigore il 28 febbraio 2009-06-17

Tramite tale decreto il termine di invio telematico dei modelli

unico ed irap viene spostato dal settimo al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale; ciò equivale inviare telematicamente la dichiarazione entro il 30 settembre per le associazioni e le società sportive che hanno l'esercizio solare nello statuto mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (01/07-30/06 - 01/08-31/07...)

La scadenza per l'invio telematico della dichiarazione annuale iva passa dal 31 luglio al 30 settembre così come viene rinviato dal 31 marzo al 31 luglio 2009 il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti

4.2 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE E DEGLI ACCONTI

I versamenti a saldo risultanti dalle dichiarazioni, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (legge 4 agosto 2006 n. 248). In base all'articolo 17 del sopra citato Dpr 435 nr. 2001 i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

A decorrere dal 1 gennaio 2006 i versamenti non vanno effettuati, se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1 comma 137 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Al momento di andare in stampa in vista del ritardo dovuto alla compilazione degli studi di settore da parte dei soggetti preposti sono stati ulteriormente rinviati esclusivamente per i soggetti sottoposti agli studi le date di versamento; in particolare entro il 6 luglio senza maggiorazione ed entro il 5 agosto 2009 con la maggiorazione dello 0,4 per cento.

ACCONTO IRES

Il D.Lgs 12 dicembre 2003, n.344, operando la riformulazione del testo unico delle imposte sui redditi, introduce nel nostro ordinamento tributario l'IRES, nuova imposta sul reddito delle società che ha sostituito l'IRPEG. La decorrenza delle nuove disposizioni si applica a partire dal primo gennaio 2004.

Per quanto riguarda gli acconti i contribuenti sono tenuti ad effettuare il calcolo con riferimento all'imposta dovuta per i redditi dell'anno di imposta che si dichiareranno nell'anno successivo.

Due sono le modalità con le quali si può determinare l'acconto IRES:

- in base all'imposta dovuta per i redditi del periodo di imposta precedente;
- in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare per i redditi dell'anno successivo (calcolo previsionale).

In tal ultimo caso, il fatto di versare un acconto inferiore a quello determinato con il metodo di cui alla lettera a) espone il contribuente alla possibilità di essere sanzionato (sanzione del 30% più interessi di mora) qualora la stima risulti errata.

MISURA DELL'ACCONTO

La percentuale dell'acconto IRES per il periodo di imposta 2008 è fissata nella misura del 100%; il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato rispettivamente:

- per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione; tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

ACCONTO NON DOVUTO

L'acconto IRES non deve essere versato se l'importo a debito non è superiore a € 20,66. Considerando che gli importi in dichiarazione sono espressi all'unità di euro, l'acconto non è dovuto se l'importo è pari o inferiore a € 20,00; diversamente, risulta dovuto l'acconto se l'importo è pari o superiore a € 21,00.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

Qualora l'importo a debito sia pari o superiore a €21,00 e non superiore a € 257,52 l'acconto deve essere versato nella misura del 100% in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre).

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IN DUE SOLUZIONI

Nel caso in cui l'importo a debito sia superiore a € 257,52, l'acconto deve essere versato in due rate:

- la prima, nella misura del 40%, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l'esercizio precedente (16 giugno), per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, con possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo al termine originariamente previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto.
- la seconda, nella misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (30 novembre).

5. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

5.1. ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'IRAP

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene disciplinata l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Soggetti passivi dell'imposta (art. 3, comma 1, lettera e) sono, fra gli altri: gli enti pubblici e privati di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, vale a dire gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tra questi soggetti sono, pertanto, comprese anche le associazioni riconosciute e non che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività istituzionale.

E' pertanto soggetta all'IRAP anche l'attività istituzionale di un ente associativo (Es.: Associazioni sportive, ricreative, circoli ad esse affiliati, ecc.) che faccia ricorso a dipendenti e collaboratori.

5.2 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

L'imposta è applicata sul valore della produzione netta che è un particolare aggregato di costi e ricavi rettificati con le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione effettua-

te in sede di dichiarazione dei redditi, relative alle sole voci della base imponibile.

Per valore aggiunto o valore della produzione netta si intende il prodotto netto realizzato sul territorio regionale derivante dall'attività esercitata. Nella determinazione della base imponibile, i soggetti passivi devono seguire alcune regole, nel senso che i componenti negativi e positivi del reddito devono essere determinati facendo riferimento alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Non sono deducibili ai fini IRAP:

- i costi relativi al personale;
- i compensi per prestazione di lavoro autonomo occasionale;
- il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi;
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/86);
- i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Sono deducibili ai fini IRAP:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro il cui obbligo è previsto dalla legge;
- le spese relative agli apprendisti e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, quelle relative ai disabili;
- le spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
- gli accantonamenti relativi ad indennità per la cessazione di rapporti di agenzia (art. 70, comma 3, del TUIR);
- gli accantonamenti ad appositi fondi del passivo a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili (art. 73, comma 1, del TUIR);
- gli accantonamenti iscritti in appositi fondi del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui all'art. 67, comma 7, del TUIR effettuate dalle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio delle opere pubbliche nonché dalle imprese sub concessionarie (art. 73, comma 2, del TUIR);
- gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio o da cessioni a premio.
- Con la Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 30 dicembre 2004) sono state rideterminate le deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- In particolare, consente ai soggetti passivi dell'IRAP di portare in deduzione dalla base imponibile dell'imposta, fino a concorrenza, i seguenti importi:
 - € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
 - € 5.500,00 se la base imponibile supera € 180.759,91 ma non € 180.839,91;
 - € 3.700,00 se la base imponibile supera € 180.839,91 ma non € 180.919,91;
 - € 1.850,00 se la base imponibile supera € 180.919,91 ma non € 180.999,91.

5.3 PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Per gli enti non commerciali la base imponibile dell'imposta regionale va divisa in due:

- per l'attività istituzionale bisogna determinare il valore della produzione con il metodo "retributivo" (articolo 10, comma 1, lettera a, D. lgs. n. 446/97);
- per l'attività commerciale si deve fare riferimento agli ordinari criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 5.

Le componenti "promiscue", afferenti sia l'attività commerciale sia quella istituzionale, vanno ripartite tra le due gestioni in proporzione al rapporto esistente tra ricavi commerciali e ricavi complessivi dell'ente.

Gli enti non commerciali che determinano il reddito relativo all'attività commerciale con criteri forfetari (articolo 145 Tuir, Legge n. 398/91, eccetera) possono determinare il valore della produzione netta relativo a questa gestione partendo dal reddito calcolato in maniera forfetaria e ag-

giungendo:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
- i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- gli interessi passivi di competenza.

5.4 ALIQUOTE APPLICABILI, SCADENZE, ACCONTI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 3,9%.

Tuttavia, come prevede l'art. 16, comma 3, Dlgs 446/97, le Regioni hanno la facoltà a decorrere dal 2000 di variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale.

La scadenza per la dichiarazione IRAP e il relativo versamento di imposta coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Questo significa che l'imposta deve essere versata a saldo e in due rate di acconto.

Le modalità di calcolo per determinare l'acconto IRAP possono essere effettuate:

- a) in base all'imposta dovuta sul valore della produzione netta (riga "Totale imposta");
- b) in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al valore della produzione netta (calcolo previsionale).

Il fatto di versare un acconto inferiore a quello determinato con il metodo di cui alla lettera a) espone il contribuente alla possibilità di essere sanzionato (sanzione del 30% più interessi di mora), qualora la stima risulti errata.

MISURA DELL'ACCONTO

L'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta è stabilito nella misura del 100% del rigo "Totale imposta", cioè seguendo le stesse regole previste per l'acconto IRES.

ACCONTO NON DOVUTO

L'acconto IRAP non deve essere versato se l'importo del rigo "Totale imposta" non è superiore a € 20,66. Considerando che gli importi in dichiarazione sono espressi all'unità di euro, l'acconto non è dovuto se il rigo "Totale imposta" è pari o inferiore a € 20,00.

Versamento dell'acconto in unica soluzione qualora l'importo di rigo "Totale imposta" sia superiore a € 20,66 ma non superiore a € 257,52, l'acconto deve essere versato nella misura del 100% in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre).

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IN DUE SOLUZIONI

Nel caso in cui l'importo del rigo "Totale imposta" sia superiore a € 257,52, l'acconto deve essere versato in due rate:

- a giugno/luglio, nella misura del 40% del rigo "Totale imposta";
- a novembre, nella misura del 60% del rigo "Totale imposta".

Capitolo III

La società sportiva dilettantistica

1. COSTITUZIONE

L'articolo 90 comma 1 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha introdotto una nuova tipologia di società di capitali operante nel settore dello sport dilettantistico che si caratterizza per le finalità non lucrative.

L'articolo 90 in oggetto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 21/e del 22 aprile 2003, hanno dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle società sportive dilettantistiche. Tali requisiti sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 90 comma 17). Le società sportive dilettantistiche potranno, alla luce della recente legge 22 marzo 2004 nr. 72, assumere la forma di società sportiva di capitali o società cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, (quindi con atto notarile) ad eccezione di quelle che contrastano con la finalità non lucrativa;
- l'inserimento, nello statuto e nell'atto costitutivo, delle seguenti clausole previste dal comma 18 dell'art.90 della Legge 289/2002:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi

delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta;

e) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;

f) le modalità di scioglimento dell'associazione;

g) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'assenza formale di tali clausole oltre alla loro inosservanza di fatto renderanno inapplicabili i benefici introdotti dall'art. 90.

L'articolo 7 della Legge 27/7/2004 n°186 (di conversione del Decreto Legge 136/2004) ha riconosciuto il CONI come unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Con successiva Delibera del Consiglio Nazionale CONI n°1273 del 15/7/2004, è stato affermato che "allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affidarsi.

2. BENEFICI FISCALI

L'art. 90 della L. 289/2002 estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Questo comporta che pur mantenendo dal punto di vista fiscale la loro natura di ente commerciale, la società sportiva potrà usufruire di alcune delle norme agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche. In particolare:

1. potrà determinare il reddito applicando le disposizioni di cui alla L. 398/91 e successive modifiche (vedi capitolo 2);
2. potrà sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali per certificare i corrispettivi relativi alle manifestazioni sportive dilettantistiche (D.P.R. nr. 69/2002);
3. potrà applicare, se si avvale della L. 398/91, della disposizione dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) della L. 133/99

così come modificato dall'art. 37 della L. 342/2000, che prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69;

4. potrà applicare la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. in tema di compensi corrisposti a sportivi dilettanti (vedi capitolo 4).

5. potrà a determinate condizioni e clausole statutarie usufruire dei benefici fiscali relativi alle associazioni sportive dilettantistiche (detassazione dei corrispettivi specifici dei soci) ai sensi della circolare 21/e dell'aprile del 2003 dell'Agenzia delle Entrate.

3. I LIBRI E LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE

Abbiamo visto come le nuove società di capitali senza scopo di lucro debbano essere costituite in conformità alle disposizioni del codice civile con l'eccezione di quella che prevede la "finalità di lucro". Sorgono però alcuni dubbi in merito ai libri e alle scritture contabili obbligatorie nel caso in cui la società si avvalga delle disposizioni della Legge n. 398/91, visto che gli obblighi contabili di tipo civilistico (obbligo di tenere il libro giornale, il libro inventari, e i libri sociali di cui all'art. 2421 del c.c.) sono molto più complessi rispetto a quelli previsti per il regime forfetario. In realtà le prescrizioni contenute nella Legge n. 398/91 assumono valenza solo sotto il profilo fiscale e pertanto non sarà possibile non applicare il disposto dell'art. 2421 del c.c.. Pertanto alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali, si applicano le medesime regole previste dal codice civile per le società di capitali che esercitano attività diverse da quella sportiva. Sono

quindi obbligate alla tenuta dei seguenti libri e scritture contabili:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale se nominato);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esistente);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse delle obbligazioni).

I libri, in base alla previsione dell'art. 2215 c.c. devono, prima di essere messi in uso, essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio.

Capitolo IV

Diritto del lavoro

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle

collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo - gestionali) e delle indennità di carica. Le associazioni possono inoltre ricorrere ad una "nuova" tipologia di prestazione, ossia la collaborazione occasionale accessoria, per lo svolgimento di piccoli lavori occasionali di manutenzione/pulizia di impianti sportivi e giardini.

1. IL C.D. LAVORO GRATUITO

All'interno del sodalizio è lecito - ed auspicabile - che alcuni soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario.

Al fine di evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, si ritiene opportuno che l'interessato dichiari di voler collaborare volontariamente e gratuitamente all'attività associativa.

Tale pattuizione formale di per sé non tutela l'associazione da eventuali pretese retributive del socio: ne consegue

che solo dalle effettive modalità di svolgimento del rapporto - intendendo modalità, quantità del lavoro, condizioni economico/sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse - si potrà desumere se sussiste un interesse a realizzare la prestazione a titolo gratuito.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...).

2. LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI)

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa.

Poiché la natura professionistica - e viceversa dilettantistica - non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti, ma è rimessa alla circostanza che la Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo - ossia nel mondo dello sport dilettantistico - si ricorre all'erogazione del c.d. compensi sportivi.

Ad oggi le uniche Federazioni che hanno previsto accanto al settore dilettantistico quello professionistico sono quella del calcio, ciclismo, golf, motociclismo, pallacanestro e pugilato.

nici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe.

La disposizione che li definisce è l'art.37 della Legge 21.11.2000, ai sensi della quale sono tali quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto". Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non finalizzata all'agonismo.

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in questo caso sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi.

2.3 QUAL È IL REGIME PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

I percettori compensi sportivi non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL) in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti.

Per quanto riguarda invece l'ENPALS il discorso è decisamente più complesso.

Con il Decreto 15 marzo 2005 sono state adeguate le ca-

2.1 CHI PUÒ EROGARE COMPENSI SPORTIVI

I sodalizi interessati ad erogare compensi sportivi sono le Federazioni sportive, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le associazioni (e società) sportive dilettantistiche senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

- lo statuto deve contenere le clausole indicate dall'art.90 della Legge 289/2002 e deve essere registrato;
- il sodalizio deve essere affiliato ad una Federazione, ad un Ente di promozione sportiva o ad una Disciplina sportiva riconosciuta dal CONI;
- il sodalizio deve essere iscritto nel registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

2.2 COSA SONO I COMPENSI SPORTIVI

Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tec-

tegorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals e tra queste vengono indicati gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi".

Secondo l'Istituto (Circolare Enpals n.7 del 30/3/2006) l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori.

Una volta affermato l'onere contributivo anche per i collaboratori autonomi di impianti sportivi, l'ENPALS ha ritenuto (Circolare n.13 del 7.8.2006) che dovessero pagare tali contributi anche gli istruttori che percepiscono compensi sportivi. Sempre secondo l'Istituto previdenziale, i compensi sportivi non presenterebbero più i caratteri propri dei redditi diversi - di per sé esenti da contributi previdenziali - ma sarebbero attratti nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo - assoggettati ad ENPALS - nel caso di importo annuo complessivamente superiore a 4.500 euro. In questo caso infatti verrebbe meno il carattere di marginalità degli introiti che dovrebbe caratterizzare i c.d. redditi diversi.

In buona sostanza secondo l'ENPALS l'istruttore sportivo che percepisce più di 4.500 euro l'anno deve versare i contributi previdenziali.

La questione non è stata ancora chiarita. E' stato aperto un tavolo di confronto tra organizzazioni sportive (CONI, Federazioni, Enti di promozione sportiva), ENPALS e Ministeri competenti ma non si è raggiunto un accordo.

Di fronte alla posizione dell'ENPALS c'è infatti quella del mondo sportivo che sottolinea come la nozione di reddito diverso - che comporta l'esonero dall'obbligo di versare contributi previdenziali - è rimessa al legislatore fiscale.

Poiché il legislatore fiscale qualifica tali gli emolumenti anche di importo superiore ai 7.500 euro, assoggettandoli solo ad un diverso regime fiscale, tutti gli emolumenti di questa natura dovrebbero considerarsi esenti da contributi ENPALS.

2.4 LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia "ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".

Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e - a seguito della approvazione della Legge 14/2009 - anche dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, sia l'INPS che l'INAIL hanno affermato l'inesistenza dell'obbligo contributivo mentre l'ENPALS non ha - ad oggi - vantato pretese su questa tipologia di collaboratori.

Sotto il profilo giuslavoristico invece le collaborazioni amministrativo gestionali sono attratte - per quanto concerne gli adempimenti connessi - nell'ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato. Ciò significa che l'instaurazione di questa forma atipica di collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata al centro per l'impiego (dal marzo del 2008 esclusivamente per via telematica) ed i dati relativi al rapporto si ritiene debbano essere indicati nel Libro Unico del Lavoro.

2.5 LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEI COMPENSI SPORTIVI

Il regime agevolato di tali compensi, da ultimo disciplinato dall'art.37 della L.21.11.2000, prevede che:

- "le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazio-

nali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto", non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

- quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28;

- quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore l'ente erogante applica un ritenuta a titolo di imposta per l'importo compreso fino a € 28.158,28 ed una ritenuta a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede € 28.158,28.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2.6 GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere un'apposita lettera di incarico.

Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 7.500 euro nell'anno solare.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24 (codice tributo 1040 per la ritenuta IRPEF e codice tributo 3802 per l'addizionale regionale).

Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale.

L'anno successivo il sodalizio provvede ad emettere il certificato dei compensi erogati nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.

2.7 GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCEPTORE

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale - non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€1,81) quando l'importo è superiore ad € 77,47 in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento - o meno - della franchigia di euro 7.500.

Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€1,81).

3. LE INDENNITÀ DI CARICA

Nelle associazioni è possibile riconoscere un compenso a quanti svolgono attività in relazione ad un mandato derivante dall'attribuzione di una carica elettiva: è in ogni caso necessario verificare sempre quanto previsto dallo statuto.

Tutto ciò premesso, le indennità di carica eventualmente riconosciute dal sodalizio si qualificano, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e risultano pertanto soggette al regime - fiscale, previdenziale ed assicurativo - previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

La qualificazione del compenso come indennità di carica giustifica la cessazione della sua erogazione alla cessazione della carica ricoperta.

Si evidenzia come la qualificazione del compenso quale "indennità di carica" non esime in ogni caso il soggetto erogante da eventuali azioni di accertamento in ordine alla qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato, non avendo alcuna efficacia vincolante la denominazione che si attribuisce al rapporto giuridico intercorso tra le parti.

4. LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE

L'istituto è disciplinato dagli artt. 70-73 del D.Lgs 276/03 e può essere attivato per "piccole" collaborazioni anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. Si tratta di una forma di lavoro che potrebbe essere utilizzata - a titolo esemplificativo - per attività di giardinaggio e di manutenzione/pulizia degli impianti sportivi.

I vantaggi per l'associazione sono in primo luogo gestionali. L'associazione non si dovrà preoccupare di versare ritenute né dovrà indicare il collaboratore nel Libro Unico del Lavoro. Sarà sufficiente effettuare la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto via telefono o fax.

Il collaboratore invece sarà esente da imposizione fiscale, potrà essere considerato a carico, sempreché non abbia altri redditi, pagherà meno contributi (l'aliquota INPS è quantificata nel 13% in luogo dell'attuale 24,72%) ed il

compenso non inciderà sull'eventuale stato di disoccupazione o inoccupazione.

Il collaboratore non potrà ricevere - su base annua - più di 5.000 euro in voucher dallo stesso committente: ciò significa che astrattamente potrebbe percepire complessivamente anche 30.000 euro l'anno, purché da almeno 6 committenti diversi.

Il pagamento avviene attraverso dei voucher acquistati dall'associazione in Posta e ritirati all'INPS. Il lavoratore potrà riscuotere il compenso sempre in Posta, secondo le procedure definite dalla Circolare INPS n.104 del 1° dicembre 2008 e dalla Nota INAIL del 4.12.2008.

Il Ministero del Lavoro ha affermato (Interpello n.37 del 15.5.2009) che anche i bagnini possono instaurare rapporti di collaborazione occasionale accessoria, sempreché siano in possesso del necessario titolo di abilitazione.

5. LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come noto il DLgs 626/1994 imponeva ai datori di lavoro l'assunzione di una serie di oneri legati alla sicurezza dei dipendenti, tutele successivamente estese ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto.

L'approvazione nel 2008 del Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (DLgs 81/2008), che ha abrogato il DLgs 626, non ha rivoluzionato il sistema di sicurezza del lavoro se non nella parte in cui equipara ai lavoratori i volontari. Le associazioni prive di personale re-

tribuito si troverebbero pertanto obbligate ad espletare gli adempimenti anche in relazione alla presenza dei soli volontari. In realtà il Ministero ha da tempo annunciato l'approvazione di decreti semplificativi ed attuativi che dovrebbero interessare direttamente le realtà associative: restiamo pertanto in attesa di tali provvedimenti per poter affermare con tranquillità cosa devono fare, o meno, le associazioni che in passato non erano soggette agli oneri legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Capitolo V

La legge sulla Privacy

1. ADEMPIMENTI DELLE A.S.D.

La normativa in materia di privacy (Dlgs 30 giugno 2003, n.196) impone in capo a chi tratta dati personali l'adempimento dei seguenti oneri:

1. informare l'interessato sulle finalità del trattamento dei dati personali e sulle modalità di gestione della "banca dati";
2. chiedere il consenso all'interessato al trattamento;
3. effettuare la notifica al Garante;
4. chiedere l'autorizzazione al Garante in caso di trattamento di dati sensibili;
5. adottare misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali;
6. adempiere agli obblighi derivanti dalla cessazione del trattamento dei dati.

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano tra i soggetti che beneficiano di una serie di esoneri e semplificazioni in ordine all'espletamento degli adempimenti di cui sopra.

1.1 DARE L'INFORMATIVA ALL'INTERESSATO (EX ART.13 DLGS 196/2003)

L'associazione è tenuta ad offrire le seguenti informazioni al soggetto i cui dati vengono trattati (es: il socio):

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui è titolare l'interessato (es: aggiornare o cancellare i propri dati);
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi.
- L'informativa può essere resa per iscritto o oralmente. Si ritiene opportuna e sufficiente l'apposizione dell'informativa in una bacheca accessibile a tutti o, in alternativa, l'introduzione di una postilla al modulo di raccolta dati in sede di domanda di adesione al sodalizio.

1.2 CHIEDERE ALL'INTERESSATO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART.23-24 DEL D.LGS 196/2003)

In via generale il trattamento di dati personali da parte di privati è ammesso solo con il consenso dall'interessato espresso verbalmente o per iscritto. La forma scritta è comunque richiesta quando il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili*.

I provvedimenti di semplificazione in materia di privacy hanno reso però superflua l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati dei propri soci, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

- 1) quando l'associazione tratta dati sanitari (leggasi certificato medico);

2) quando l'associazione comunica o diffonde all'esterno i dati dei propri associati.

In questi casi l'associazione deve sempre acquisire il consenso al trattamento dei dati che può essere espresso nel modulo di adesione all'associazione. Negli altri casi le associazioni non sono più tenute ad acquisire il consenso.

1.3 EFFETTUARE LA NOTIFICA AL GARANTE (ART.37 DEL DLGS 196/2003)

L'obbligo di informare il Garante - mediante la c.d. notificazione - circa contenuti, modalità e finalità del trattamento - è previsto nei casi in cui il trattamento abbia ad oggetto "dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale".

Le associazioni sportive dilettantistiche non sono pertanto chiamate ad espletare tale adempimento a meno che nello svolgimento delle attività non trattino questa tipologia di dati (es: associazione sportiva che opera nel settore del disagio mentale e che tratta i dati attinenti la sfera psichica dei relativi soci/utenti).

La procedura di notifica è in via di semplificazione. Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.garanteprivacy.it.

1.4 CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL GARANTE IN CASO DI TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI (ART.40 DEL DLGS 196/2003)

Di norma chi tratta dati sensibili è tenuto a chiedere la relativa autorizzazione al Garante. Ne sono esonerati però i soggetti beneficiari delle c.d. autorizzazioni generali che il Garante periodicamente approva. Tra i beneficiari delle autorizzazioni generali ci sono le associazioni sportive dilettantistiche (Autorizzazione generale n.3/2008) anche con specifico riferimento all'eventuale trattamento di dati sanitari (Autorizzazione generale n. 2/2008).

1.5 ADOTTARE MISURE MINIME DI SICUREZZA (ART.33 E 34 DEL D.LGS 196/2003 E ALLEGATO B AL DLGS 196/2003)

Il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (di cui agli artt. 33-36 del codice) prevede la realizzazione dei seguenti adempimenti, differenziati a seconda che i dati siano trattati esclusivamente su supporto cartaceo o anche con supporto informatico.

1. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI SOLO SU SUPPORTO CARTACEO.

A. Il sistema di autorizzazione.

Non tutti i soci/collaboratori possono accedere indiscriminatamente ai dati personali trattati dall'associazione. Sarà infatti necessario incaricare le persone al trattamento di determinati dati (es: autorizzazione al trattamento dei dati relativi al tesseramento o autorizzazione al trattamento dei dati dei minori che partecipano al centro ricreativo estivo organizzato dall'associazione).

I profili di autorizzazione potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

B. La formazione.

Il titolare del trattamento deve organizzare la formazione dei soci/collaboratori incaricati al trattamento dei dati. La formazione deve essere programmata al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Quanto ai Responsabili del trattamento dei dati, questi devono essere scelti tra persone dotate della necessaria esperienza, capacità, affidabilità: è, quindi, opportuno che la loro formazione sia più specifica rispetto a quella data agli incaricati, onde evitare il rischio di nomine invalide.

Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

C. La custodia dei dati personali.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo.

2. GLI ADEMPIMENTI IN CAPO A CHI TRATTA I DATI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO.

L'associazione sportiva che si avvale di computer, è chiamata ad espletare oltre agli adempimenti sopra indicati anche i seguenti.

A. Ad ogni incaricato la sua password di accesso.

È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave deve essere modificata almeno ogni tre mesi. La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali.

B. Il salvataggio

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

C. Il Documento programmatico sulla sicurezza

Entro il 31 marzo di ogni anno, l'associazione che tratta attraverso strumenti informatici dati sensibili redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la dispo-

nibilità dei dati (antivirus), nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;

- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Sul sito dell'Autorità garante della protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), nella sezione fac-simile e adempimenti, documento programmatico sulla sicurezza, è pubblicata la "Guida operativa per redigere il Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)", contenente lo schema utile per le associazioni chiamate ad espletare l'adempimento.

D. Le tutele per i dati sensibili o giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

3. COSA SUCCEDE SE NON VENGO NO ADOTTATE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA.

La mancata adozione delle misure minime di sicurezza implica un illecito penale e comporta le sanzioni di cui all'art.169 del Codice stesso.

1.6 OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (ART.16 DEL DLGS 196/2003)

1. IL COMPORTAMENTO CHE DEVE TENERE L'ASSOCIAZIONE.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati devono essere:

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta.

2. I DIRITTI DELL'INTERESSATO E GLI STRUMENTI PREVISTI A SUA TUTELA

Accanto al diritto di ricevere l'informativa, all'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d) diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il codice sulla privacy - come la legge 675 - prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali sia tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Ciò significa che il trattamento dei dati personali viene considerato alla stregua di una attività pericolosa in relazione alla quale chi ritiene di aver subito un danno - per esempio il socio - a seguito del trattamento di dati personali che lo riguardano, potrà ottenere il risarcimento dei danni senza dover pro-

vare la colpa dell'associazione che ha trattato i suoi dati ma dovrà esclusivamente dimostrare il danno ed il nesso di causalità tra il trattamento effettuato dall'associazione ed il danno ritenuto tale e lamentato.

Al sodalizio spetta invece l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, quindi, quanto meno, tutte le misure che la legge richiede di adottare per tutelare le persone dei cui dati si è in possesso.

Gli strumenti di tutela sono attivabili, in via alternativa, presso:

- l'Autorità garante della privacy
- il giudice ordinario.

In particolare avanti l'Autorità garante della privacy è possibile effettuare:

1. un reclamo per indicare qualsiasi violazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. una segnalazione di eventuali violazioni della disciplina in materia di privacy;
3. un ricorso amministrativo per denunciare la violazione delle norme contenute nel nuovo codice della privacy e in particolar modo per ottenere tutela in ordine ai diritti di cui all'art.7 del Dlgs 196/2003.

Avanti al giudice ordinario - tribunale in composizione monocratica - il soggetto danneggiato potrà esperire un ricorso avente ad oggetto in via principale la disapplicazione delle disposizioni del codice, ma altresì l'impugnativa dei provvedimenti emessi dal garante stesso, se ed in quanto sfavorevoli.

* sono dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Capitolo VI

Attività spettacolistiche

1. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Il Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 abolisce l'Imposta sugli spettacoli e contestualmente istituisce l'Imposta sugli intrattenimenti.

Vengono, quindi, introdotte modifiche alla Legge sugli spettacoli (DPR 640/72) relativamente al settore spettacolo, intrattenimenti e giochi.

Il quadro di riforma delle attività spettacolistiche è stato completato con l'emanazione della circolare n. 247/E del 29/12/99 e del DPR 30/12/99, n. 544.

Inoltre, con il D.M. Finanze del 29 dicembre 1999 sono state definite le caratteristiche e le modalità per gli abbonamenti delle attività da intrattenimento.

Di seguito si presenta una sintesi delle disposizioni legislative unitamente ai chiarimenti introdotti dalle sopraccitate normative.

1.1 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Rientrano nel campo di applicazione del nuovo tributo le tre sole tipologie di attività previste dall'Allegato A al DPR 640/72 che di seguito riportiamo sinteticamente:

1) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, etc. quando l'esecuzione della musica dal vivo non sia prevalente. Tale prevalenza è determinata dalla durata dell'esecuzione

rispetto al tempo di apertura del locale;

2) Utilizzazione di biliardi, dei biliardini, degli elettrogrammofoni, etc. installati sia in luoghi pubblici sia in circoli privati o associazioni. Per tali apparecchi la tassazione è differenziata come segue:

- apparecchi diversi da quelli meccanici (es. Bowling) l'imposta si calcola con un sistema analitico di determinazione dei proventi;

- apparecchi meccanici (es. biliardi) l'imposta è determinata sulla base degli imponibili forfetari medi che vengono appositamente definiti annualmente.

3) Ingresso nelle case di gioco o nei luoghi riservati all'esercizio delle scommesse.

Attenzione: come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Circolare n.247/E del 1999, non è dovuta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche l'imposta di intrattenimento per l'utilizzo gratuito di biliardi, biliardini, bowling e assimilati quando effettuato per finalità sportive, compreso l'allenamento.

L'esenzione è applicabile qualora l'utilizzazione dei biliardi avvenga a titolo gratuito: ciò significa che non devono esserci tariffe orarie o quote associative differenziate a seconda dell'uso dei biliardi stessi.

ALLEGATO A Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti		
Punto Tariffa	Genere di attività	Aliquota
1	Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.	16 per cento
2	Utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o intrattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart.	8 per cento
3	Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.	60 per cento
4	esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.	10 per cento

NOTE:

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.

Nota bene: Le attività sportive non sono più soggette all'imposta sugli spettacoli e non rientrano tra quelle assoggettate alla nuova Imposta sugli intrattenimenti.

1.2 ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

Le aliquote sono quelle previste dalla tariffa allegata al DPR 640/72, così come modificata dal dlgs. 60/99 e che si riporta alla pagina precedente.

1.3 BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta per le esecuzioni musicali è costituita dall'ammontare dei corrispettivi, comunque denominati, sui proventi di sponsorizzazione, e su ogni altro provento connesso all'organizzazione dell'intrattenimento.

Nel caso in cui Enti, società o associazioni organizzino intrattenimenti per i propri soci, la base imponibile è costituita dalle quote o contributi associativi, per intero, se tale attività rappresenta quella esclusiva dell'Ente; oppure parzialmente, se tale attività viene svolta all'interno di un programma in cui sono previste anche attività su cui non sia imponibile l'Imposta sugli intrattenimenti.

L'imposta sugli intrattenimenti da liquidare in relazione all'utilizzo di biliardi, biliardini, bowling e similare viene calcolata applicando l'aliquota dell'8% su imponibili forfettari definiti annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze (per il 2008 vedi Decreto del 21 febbraio 2008).

1.4 ADEMPIMENTI

Per le attività soggette all'imposta indicate nella tariffa allegata gli adempimenti sono i seguenti:

- a) emissione della fattura per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione e cessione diritti ripresa televisiva;
- b) certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli emessi da appositi misuratori fiscali;
- c) tenuta del registro degli acquisti, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
- d) versamento del tributo mediante delega unificata Mod. F24 con le seguenti modalità:
 - per le attività di carattere continuativo, entro il giorno 16 del mese successivo;
 - per le attività occasionali entro il quinto giorno successivo a quello di conclusione della manifestazione;
 - per le quote o le contribuzioni associative entro il giorno 16 del mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale.

Nota bene - Sono state abolite le distinte e le dichiarazioni d'incasso previste dal D.M. 18 maggio 1995.

1.5 OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - AI FINI IVA

Il nuovo sistema introdotto dal dlgs. 60/99 ai fini dell'IVA ha definito due distinte modalità fatto salvo il regime della legge 398:

- 1) le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti (es.: serata da ballo con musica dal "vivo") assolvono l'I.V.A. sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti applicando il regime forfetario previsto dall'art. 74, sesto comma, DPR 633/72 così come modificato dal dlgs. 60/99;
- 2) le altre attività spettacolistiche e assimilate (es: manifestazione sportiva a pagamento, o serata da ballo con orchestra) dal 1° gennaio 2000 sono assoggettate al campo di applicazione dell'I.V.A. secondo il regime ordinario (I.V.A. da I.V.A.).

Al fine di meglio comprendere quanto sopra esposto si sottolinea la differenza esistente tra le attività di intrattenimento di cui all'Allegato A del DPR 640/72 assoggettate

sia alla relativa imposta sia all'I.V.A. sugli intrattenimenti e giochi, e le attività spettacolistiche di cui alla Tabella C (tra cui lo spettacolo sportivo) che sono escluse da imposta sugli intrattenimenti ed assolvono l'I.V.A. con regime ordinario (c.d. I.V.A. da I.V.A.).

1.5.a Attività spettacolistiche gestite in contabilità ordinaria (I.V.A. da I.V.A.)

Gli adempimenti dei contribuenti ai fini IVA., in quanto nel regime ordinario, sono stati razionalizzati ed uniformati come segue:

- certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi misuratori fiscali (obbligo introdotto dall'art. 6 del DLgs. 60/99). Questo disposto in vigore dal 1° gennaio 2000 ha abolito la possibilità di prelevare i biglietti alla SIAE;
- rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
- emissione fattura per pubblicità, sponsorizzazione, cessioni di diritti di ripresa radiotelevisiva;
- annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi;
- tenuta del registro degli acquisti, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse;
- effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento con delega unificata F24 e di dichiarazione periodica e annuale ai sensi dell'art. 39 DPR 633/72.

1.5.b Attività spettacolistiche gestite da associazioni con l'opzione per la Legge 398/91

La Legge 398/91 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che l'I.V.A. per i soggetti che hanno esercitato l'opzione viene assolta con il regime previsto all'art. 74, comma 6, del DPR 633/72 (I.V.A. Intrattenimenti e giochi).

1.5.c Semplificazioni per le associazioni sportive nella certificazione dei corrispettivi legati ai titoli di accesso

Il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2002 n. 69, per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilisce che le società e associazioni sportive possono documentare i corrispettivi costituiti dalle somme pagate dal pubblico per assistere alle manifestazioni sportive con il rilascio di titoli di ingresso o di abbonamenti, quindi senza l'obbligo di emettere il titolo di accesso servendosi di apparecchi e misuratori fiscali.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2002 sono stati approvati i modelli per l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti, delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'associazione dovrà annotare: o nel modello SD/1 i dati dei titoli di ingresso, preventivamente certificati dalla SIAE, rilasciati per ciascuna manifestazione nonché i propri dati, quelli dell'impianto (denominazione, natura e capienza) e dell'evento sportivo, e il numero complessivo dei titoli di ingresso effettivamente utilizzati nel modello SD/2, gli abbonamenti, preventivamente certificati dalla SIAE, rilasciati nel mese con l'indicazione del numero degli eventi cui ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere; o nel modello SD/3, alla fine di ogni esercizio solare, i titoli di ingresso e gli abbonamenti non utilizzati.

ALLEGATO B

dlgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

TABELLA C SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari;
- 6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

L'aliquota I.V.A. in vigore dal 1° gennaio 2000 è quella ordinaria del 20% ad esclusione dell'applicazione dell'IVA ridotta al 10% (art. 6, comma 11, Legge 133/99) per le attività di cui al punto 123 della Tabella A, parte III del DPR 633/72, tra le quali: biglietteria per l'accesso agli spettacoli sportivi di ogni genere.

L'applicazione di tale normativa generale ai fini I.V.A. cambia a seconda del regime contabile che si è adottato.

Di seguito riportiamo le differenti situazioni che si possono presentare. inserendo alla fine dei due paragrafi i riferimenti normativi che hanno completamente ridisciplinato la materia in oggetto.

2. COMPITI E POTERI DELLA SIAE

La circolare n. 224/E del 5 dicembre 2000 illustra i compiti e i poteri che competono alle Agenzie SIAE in relazione al decreto legislativo 60/99, recante l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti e la conseguente abolizione dell'imposta sugli spettacoli.

Le indicazioni fornite premettono che è necessario rapportarsi all'art. 74-quater del DPR 633/72, il quale specifica le attività spettacolistiche (comprese quelle saltuarie od occasionali). Tali attività riguardano gli intrattenimenti ed altre, anche non di natura di spettacolo, effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche e da altri enti non profit.

Quindi verso le citate iniziative, la SIAE può operare verifiche in merito all'emissione, alla vendita e alla preventidita dei titoli di accesso, compilando i relativi verbali di controllo da trasmettere all'amministrazione finanziaria.

Inoltre la SIAE può svolgere attività di controllo verso le associazioni che hanno adottato il regime forfetario e gli adempimenti semplificati, di cui alla legge n. 398/91. La verifica, infine, può anche constatare che le quote sociali non vengano rimosse durante lo svolgimento di intrattenimenti o spettacoli, poiché ciò potrebbe configurarsi come corrispettivi di natura commerciale.

La circolare precisa che la SIAE ha esclusivamente il compito di svolgere verifiche e quindi si esclude:

- la possibilità di invitare i contribuenti a presentarsi presso

le agenzie per esibire documenti o scritture, oppure per fornire dati e notizie;

- inviare questionari da compilare;
- invitare i contribuenti a trasmettere fatture e note attinenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate;
- richiedere informazioni ad enti statali e pubblici utili ai controlli da svolgere.

Gli ispettori all'atto della verifica devono farsi identificare esibendo la tessera di riconoscimento, invitare il contribuente ad annotare i loro nominativi, informare i motivi dell'intervento e il tipo di controllo da compiere.

D'altro canto il soggetto sottoposto a verifica è tenuto a fornire in visione la documentazione (libri, registri, scritture etc.) inerente all'ispezione stessa e, quindi, essere avvisato che, qualora ciò non avvenga, tali atti non potranno essere utilizzati come elementi difensivi nell'eventualità di successive controversie.

A conclusione della verifica, va compilato il relativo verbale, nel quale gli ispettori sono tenuti ad esporre i rilievi mossi e le presunte violazioni. Il rappresentante dell'associazione sottoposta a controllo, prima di sottoscrivere il verbale, deve accertarsi che siano state riportate testualmente eventuali dichiarazioni.

Questa parte può avere una certa rilevanza in una successiva sede contenziosa.

3. ACCORDO QUADRO S.I.A.E./UISP SUL DIRITTO D'AUTORE

Dal luglio 1999 è in vigore un nuovo accordo sottoscritto fra SIAE e UISP che definisce l'intera normativa ed il trattamento tariffario per i diritti musicali relativi alle attività spettacolistiche, sportive e ricreative. L'accordo è strutturato in 13 capitoli e, per ciascuna tipologia di attività vengono riportati i diversi trattamenti normativi e tariffari.

In virtù del fatto che le tabelle di compenso vengono ag-

giornate annualmente dalla SIAE nei mesi tra dicembre e gennaio non si ritiene opportuno pubblicarle sulla presente guida.

L'accordo può essere preso in visione in forma integrale all'interno della sezione "DOCUMENTI" del sito Internet dell' Uisp Nazionale (www.uisp.it) oppure potranno essere richieste copie presso un qualsiasi Comitato Uisp.

Capitolo VII

La tutela sanitaria

1. PREMESSA

La normativa vigente impone a chiunque intenda svolgere un'attività sportiva comunque regolamentata di sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport per il praticante un'attività agonistica.

Per il praticante attività non agonistica la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra.

Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Anche se richiedono qualche perdita di tempo e se non sempre le strutture sono rapide nel predisporre lo svolgimento, gli accertamenti sanitari non devono essere vissuti come seccanti adempimenti burocratici ed il certificato medico come un inutile, seppure indispensabile "pezzo di carta".

Si tratta invece di una verifica importante dello stato di salute dell'atleta, delle condizioni psico-fisiche di partenza, un momento fondamentale per impostare un'attività adeguata e corretta e per verificare periodicamente le modifiche da essa indotte; la visita può quindi diventare una verifica accurata, per lo meno annuale, del proprio fisico e del giusto dosaggio dell'attività. Il parere del medico, meglio se specialista, è importante per valutare anche le attitudini specifiche e scegliere quindi la disciplina più confacente alle caratteristiche del singolo ed un piano di attività opportunamente calibrato.

Le controindicazioni assolute alla pratica sportiva sono assai rare e comunque una buona visita medica consente di valutare anche attività alternative. Lo sport infatti, oltre che ottimo strumento di promozione della salute e di prevenzione delle "malattie del benessere", può rappresentare anche uno strumento di terapia e di riabilitazione.

Un'attività metodica e personalizzata, unita col rispetto delle più generali norme d'igiene di vita ed alimentari, può rappresentare una gratificante medicina contro il "logorio della vita moderna".

2. COMPITI DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Come detto, la regolarità di ogni attività sportiva comunque regolamentata (tesseramento) è subordinata all'accertamento dell'idoneità sulla base delle normative vigenti. Pertanto al Presidente della Società Sportiva spetta la responsabilità giuridica in materia.

Egli ha il compito di:

1) richiedere all'atleta al momento del tesseramento il certificato medico corrispondente alla normativa:

- di idoneità generica rilasciato dal medico di base o pediatra (come da facsimile allegato c); *
- di idoneità specifica secondo la tabella di seguito riportata.

Per il rilascio del certificato è necessario presentare alle strutture deputate agli accertamenti una richiesta scritta a firma del Presidente (come da facsimile allegato a-b). *

2) Conservare i certificati presso la sede sociale per cinque anni.

Tale limite è esplicitamente previsto per l'attività agonistica, ma per estensione è valido anche per quella non agonistica.

3) Sottoscrivere e consegnare al comitato territoriale la dichiarazione di seguito indicata (d).

N.B. - I certificati hanno validità annuale dalla data di rilascio.

È necessario pertanto controllare il rinnovo delle certificazioni che in questo modo può non coincidere con i tempi del tesseramento.

Eventuali dichiarazioni scagionanti sottoscritte dal praticante non hanno alcuna validità.

* In alcune regioni la modulistica può presentare modifiche, sostanzialmente formali, rispetto a quelle qui pubblicate.

3. COMPITI DEI COMITATI ORGANIZZATORI

In caso di manifestazioni a partecipazione individuale è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti non altrimenti iscritti a società sportive.

4. COMPITI DEI COMITATI UISP

Il Presidente del Comitato UISP è tenuto al controllo ed alla verifica di quanto sopra, con particolare riferimento agli assetti dirigenziali delle basi associative (presidenti responsabili).

Il presidente del Comitato è inoltre giuridicamente responsabile per le attività organizzate direttamente o tramite strutture delegate (Leghe, Comitati organizzatori non regolarmente costituiti ecc.). A lui compete la responsabilità giuridica in caso di tesseramento diretto del praticante presso il Comitato (vedi compiti presidente società sportiva).

Il Comitato è inoltre impegnato a favorire le condizioni per un più rapido ed efficace svolgimento degli accertamenti presso le strutture deputate.

5. GLI ACCERTAMENTI NECESSARI

Consistono nella semplice visita clinica per le attività non agonistiche, mentre per quelle agonistiche variano, anche come periodicità, a seconda della specialità. Per gli sport più diffusi (tab. B del D.M. 18/2/1982) essi sono annuali e comprendono la visita clinica, l'esame completo delle urine, la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo col metodo dello scalino (IRI).

6. ATTIVITA' NON AGONISTICA

Per le attività definite non agonistiche il certificato di "stato di buona salute" viene rilasciato dal medico di base o pediatra e, in base al D.M. 28/2/1983, dovrebbe recare cognome, nome, luogo di nascita, residenza, numero di

iscrizione al SSN e la dizione: "il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio". Per certificati che rechino diciture differenti occorre controllare comunque che siano provvisti di data, timbro e firma del medico. In caso di sospetto clinico questi può richiedere accertamenti integrativi.

Negli anni passati, sulla base degli accordi collettivi nazionali, i medici di base erano tenuti a rilasciare gratuitamente il certificato di "stato di buona salute". Con il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, tale gratuità non è più assicurata. Infatti fra "i compiti del medico di medicina primaria con compenso a quota fissa" (gli atti gratuiti per l'utente) elencati nell'art. 31, al comma e) si ricorda: "La certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di richiesta dell'autorità scolastica competente". Rimane dunque la gratuità degli accertamenti per le attività parascolastiche e i Giochi della Gioventù, mentre sparisce la lettera b): "Coloro che svolgono attività organizzate dal Coni, da società sportive affiliate alle FSN o agli EdPS riconosciuti dal Coni e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del D.M. 18/2/82". Attenzione: non viene abolito l'obbligo della certificazione, ma solo la sua gratuità.

In alcune Regioni è stata reintrodotta, sulla base di specifiche norme, la gratuità per i minori e per i disabili che praticano attività sportive.

7. ATTIVITA' AGONISTICHE

Per le attività agonistiche agli accertamenti previsti dalle tabelle citate (D.M. 18/2/1982 e circolare 31/1/1983) dovrebbero essere svolti dai servizi di medicina dello sport delle ASL, dai Centri della FMSI convenzionati con la Regione o da quelli indicati dalle ASL o da centri pubblici non ASL (v. Università).

Essendo la materia regolata a livello regionale, per quanto riguarda gli strumenti operativi, possono esistere delle diversità sul territorio nazionale, tanto che è stata emanata una circolare (18-03-96: "determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica") per tentare di omogeneizzarli.

La richiesta di accertamenti deve essere presentata sugli appositi moduli (che dovrebbero essere forniti dalle ASL) a firma del presidente della società e vidimati presso l'ASL di residenza dell'atleta indipendentemente da quella della società. Sarà compito dell'ASL inviare ai servizi preposti.

8. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Con esclusione dei professionisti, l'atleta che usufruisce dei servizi pubblici o convenzionati, è tenuto al pagamento degli eventuali ticket o alla partecipazione alla spesa sulla base della propria situazione sanitaria (esenzione, franchigia, ecc.).

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla G.U. n. 33 dell'8-02-2002 supp. ord. n. 26 stabilisce i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) in accordo con la Conferenza Stato-Regioni. Tale determinazione definisce anche i trasferimenti dello Stato alle Regioni delle risorse necessarie a garantirle. Di conseguenza,

quanto escluso dai LEA non determina trasferimenti di risorse dallo Stato e le Regioni devono attingere a risorse proprie oppure lasciare il costo a totale carico dell'utente. Il decreto citato, fra le prestazioni totalmente escluse dal LEA, elenca: "le certificazioni mediche (con l'esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche...) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività agonistica e non). Al di là della discutibilità del provvedimento sul piano della promozione della salute e la prevenzione delle malattie attraverso la diffusione di uno stile di vita attivo (obiettivo peraltro previsto dal Piano sanitario nazionale...). La conseguenza è il rinvio alle Regioni di ogni intervento economico in materia.

Decade ad esempio la gratuità precedentemente prevista per il rilascio della certificazione d'idoneità all'attività agonistica per i minori di 18 anni, così come, in assenza di provvedimenti specifici regionali, può darsi la situazione del costo totale degli accertamenti a carico dell'utente.

Ancora una volta si sottolinea che viene abolita la gratuità, non l'obbligatorietà della certificazione! In attesa che, sulla base delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, venga emanato un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che modifichi radicalmente la legislazione nazionale in materia, ogni informazione è possibile solo in ambito locale, per cui s'invita a prendere contatto con i Comitati di riferimento, che sono nel frattempo impegnati nel confronto con le singole Regioni per ottenere la conferma delle migliori condizioni di tutela della salute e di prevenzione.

Buone notizie, al riguardo, dalla Regione Emilia-Romagna.

La Giunta regionale ha deliberato, infatti, negli anni scorsi, nuove e importanti norme di tutela sanitaria per l'attività sportiva giovanile; le visite e le certificazioni ai minori e ai disabili di ogni età, per sport agonistico e non agonistico, sono inserite nei livelli essenziali di assistenza e saranno pertanto gratuite e la promozione dell'attività motoria viene inserita all'interno dei Piani per la Salute. Istituito, inoltre, il "Libretto Sanitario" (documento che seguirà la vita sportiva del titolare ed eviterà richieste ripetute di certificazioni).

Con l'approvazione di questa delibera la Regione Emilia-Romagna si è posta all'avanguardia in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

9. NON IDONEITA'

Nel caso di giudizio di non idoneità l'interessato può ricorrere entro trenta giorni all'apposita commissione regionale; è importante comunque richiedere il rilascio del certificato di non idoneità che deve essere notificato dal medico entro cinque giorni all'interessato e al competente ufficio regionale (con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio) e alla società (con il solo esito negativo, per ovvi motivi di segretezza).

10. TERMINI DI VALIDITA'

La certificazione ha per lo più (vedi tab. D.M.18/2/1982) validità di un anno dalla data del rilascio. E' bene quindi provvedere a scaglionare le visite per permettere ai servizi di programmare gli interventi ed evitare affollamenti; è però di conseguenza necessario controllare il rinnovo delle certificazioni che in questo modo può non coincidere con il rinnovo del tesseramento.



11.B) FAC-SIMILE

RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA PER L'IDONEITA' ALLA PRATICA AGONISTICA

Data _____
 Regione _____
 La Società Sportiva _____

Affiliata UISP Ente di Promozione sportiva riconosciuta dal CONI

Chiede per il proprio atleta _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ Via _____
 una visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica dello sport _____

Prima affiliazione _____
 Rinnovo _____ Firma del Presidente
 e timbro della Società Sportiva _____

11.C) FAC-SIMILE

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

Regione _____
 A.S.L. _____

CERTIFICATO DI BUONA SALUTE
 Cognome _____ Nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____
 n.iscrizione al S.S.N. _____

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Il Medico

 (timbro e firma)

Certificazione rilasciata ai sensi del D.M. della Sanità del 2983 (G.U. n. 72 del 15/3/1983).

11.D) FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE ALL'ATTO DELLA ADESIONE ANNUALE

Al Comitato Territoriale UISP di _____
 Il sottoscritto, nella qualità di presidente della Società Sportiva (o Polisportiva) all'atto di aderire al Comitato Territoriale UISP di _____ per l'anno sportivo _____
DICHIARA

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle decisioni adottate in merito dal Consiglio nazionale UISP,
SI IMPEGNA

a sottoporre i praticanti iscritti alla propria Società sportiva (o Polisportiva) agli accertamenti previsti, in tempo utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate.

In fede

 (Firma leggibile e timbro della Società)

12. DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE UISP

Il Consiglio nazionale dell'Uisp, riunito in Firenze, il 10 giugno 2006, nel ribadire le posizioni assunte con le proprie delibere del 25/10/1983, del 28/11/1993, del 21/10/1995 (con allegato documento) e del 22-23/1/2005,

RILEVATO

come l'attuale normativa in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva abbia dimostrato tutti i limiti previsti, determinando un indirizzo prevalentemente medico - legale e relegando invece in secondo piano quello preventivo ed educativo;

CONSIDERATO

che la diffusione dello sport per tutti, nelle diverse pratiche centrate sul soggetto, rende inefficaci le tradizionali codificazioni e che le connessioni oggettive rendono impossibile separare attività motorie e sport;

RITENENDO

che un'adeguata tutela dei praticanti si debba fondare sulla prevenzione del rischio individuale e non su inefficaci tipologie standard;

RILEVA

come le trasformazioni dello sport e della sanità richiedano ormai una revisione radicale della normativa e non più solo adeguamenti parziali;

AUSPICA

una sollecita revisione della normativa vigente. Pur sottolineando come la distinzione tra attività agonistica e non agonistica, in assenza di parametri sanitari certi, contrasti con l'impostazione suddetta, nel rispetto della normativa vigente, a parziale modifica delle delibere precedenti,

DICHIARA E STABILISCE

Attività non agonistiche

Sono considerate attività "non agonistiche" le attività motorie organizzate dalla Uisp, di formazione (es: centri di formazione fisico sportiva, centri sport gioco avventura) e di mantenimento (es: centri benessere, di ginnastica libera, greensport).

Sono considerate attività "non agonistiche" le attività organizzate dalla Lega Acquaviva, Lega Attività Equestri, dalla Lega Montagna, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente all'attività giovanile organizzata in campionati under 13, dalla Lega Danza al settore Capoeira, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali nei settori bocchetta, braccio di ferro, capoeira, corsa delle carrette, lancio del formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone e tiro alla fune e dalla Lega Tennis per quanto concerne i campionati individuali ed a squadre classificati e mai classificati, i circuiti di tornei individuali ed a squadre non classificati e mai classificati, la rassegna scuole non classificati e mai classificati ed i tornei non classificati e mai classificati.

Attività promozionali e ricreative

Sono considerate attività promozionali e ricreative, quindi escluse dall'obbligo della certificazione, quelle organizzate dal Coordinamento Biliardo, dalla Lega Bocce, dalla Lega Danza, limitatamente a quelle previste nella Danza per tutti, dalla Lega Scacchi, dalla Lega Pallacanestro, limitatamente all'attività torneistica promozionale, dalla Lega Sport e Giochi tradizionali, nei settori non elencati nel punto 2 ("Attività non agonistiche") e dall'Area Anziani in movimento (in merito all'attività promossa e organizzata nell'ambito dell'Area Anziani la scelta approvata nella presente delibera è subordinata alla presenza, nei vari territori, di leggi regionali che inseriscano le attività cursuali fra le attività esenti da certificazione, attività, queste ultime, a



volte definite ludico motorie, a volte motorio sportive, altre, ancora, ludico ricreative).

A tutt'oggi, in alcune Regioni, (Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana), per la partecipazione alle attività corsuali, attività nelle quali prevalentemente risulta essere l'aspetto educativo e ricreativo, non viene richiesta alcuna certificazione di idoneità sportiva.

Sono altresì considerate attività promozionali e ricreative le manifestazioni e le iniziative occasionali (es: Bicincittà, Vivicittà, limitatamente alla non competitiva, Giocagin, Sport in Piazza, Neveuisp, Summerbasket, circuiti tre contro tre, invito al tennis) e di invito/primo approccio allo sport (es: prova lo sport, iniziative verdeazzurro).

Attività agonistiche

Sono considerate attività "agonistiche" le seguenti attività organizzate dalle Leghe, dalle Aree e dai Coordinamenti Uisp, relativamente ai campionati ufficiali, che rivestono quindi "caratteri di continuità e/o sistematicità" (Circolare Ministro Sanità n.7 del 31/1/1983), con conseguente esclusione delle manifestazioni a carattere saltuario.

TABELLA A

AUTOMOBILISMO Tutte le manifestazioni agonistiche (non costituiscono attività agonistica manifestazioni proprie dell'automobilismo quali raduni, autoconcentrazioni, gimkane e simili).

MOTOCICLISMO Tutte le manifestazioni agonistiche (non costituiscono attività agonistica manifestazioni proprie del motorismo quali raduni, motoconcentrazioni, motoraid e simili).

TABELLA B

ATLETICA Tutte le manifestazioni agonistiche a partire dalla categoria cadetti.

ATTIVITA' SUBACQUEE Tutte le attività.

CALCIO Le manifestazioni di carattere ufficiale delle categorie "uomini dai 16 anni in poi", "donne dai 14 in poi" e "giovani dai 12 ai 16 anni".

CICLISMO Tutte le manifestazioni competitive.

DANZA SPORTIVA Le manifestazioni di danza acrobatica.

DISCIPLINE ORIENTALI Tutte le manifestazioni agonistiche delle arti marziali delle categorie: esordienti, speranze, cadetti, junior e senior.

GINNASTICA I campionati e trofei ufficiali di tutti i settori e categorie ad ogni livello.

NUOTO Tutte le manifestazioni agonistiche.

PALLACANESTRO L'attività giovanile organizzata in campionati over 13 e l'attività senior organizzata in campionati.

PALLAVOLO I campionati a partire dalle categorie superiori ai 16 anni.

PATTINAGGIO Tutte le manifestazioni agonistiche.

SCI I campionati nazionali e regionali.

SPORT DEL GHIACCIO Tutte le manifestazioni agonistiche.

TENNIS I campionati individuali ed a squadre open, i circuiti di tornei individuali ed a squadre open.

VELA Tutte le regate nazionali.

Discipline non contemplate

Per le attività e discipline non contemplate nel precedente elenco valgono le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali competenti.

L'Uisp si riserva di stabilire e comunicare le norme relative alle attività svolte dalle Leghe, Aree e Coordinamenti di nuova costituzione, per le quali verrà, comunque, inizialmente richiesta la certificazione per la pratica di attività sportive non agonistiche.

Indicazioni relative agli ufficiali di gara

In riferimento alla categoria degli arbitri e giudici di gara, per la Uisp associati con la tessera D, si richiede, per la tutela del socio e per le coperture assicurative, il possesso almeno del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline ed attività organizzate che richiedano la presenza di arbitri e giudici. Poiché risulta evidente come la differenza di prestazione atletica tra disciplina e disciplina renda difficile una normativa generale dettagliata scollegata dalle singole attività, si demanda alle singole Leghe, Aree e Coordinamenti la segnalazione dei casi nei quali sia necessaria la richiesta del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il Consiglio nazionale provvederà alla ratifica di tali provvedimenti.

Nello specifico ed in merito alle certificazioni di idoneità degli arbitri di calcio, è richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per le attività di calcio a 5, a 7 ed a 8.

Si raccomanda, altresì, a tutte le realtà territoriali che ne hanno le condizioni, di favorire, a maggiore tutela dell'arbitro, anche in questi casi la certificazione di tipo agonistico.

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è, per contro, richiesto agli arbitri che operano nelle altre categorie organizzate dalla Lega.

Per la sola attività di guardalinee è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per lo svolgimento dell'attività arbitrale nella Pallacanestro è, invece, richiesta la certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Note
